

N. R.G. 13078/2017



REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Patrizia Pompei **Presidente Estensore;**

Dott.ssa Linda Pattonelli **Giudice**

Dott. ssa Stefania Grasselli **Giudice**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado promossa da:

FRANCESCO BERNOCCHI, in qualità di Curatore del Fallimento della società Ultra S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli Avvocati Beatrice Gori e Alessio Bottai, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Prato, Via Del Molinuzzo,83, come da mandato in atti

-ATTORE-

Contro

NICOLA ROSSI, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tropea, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, via Q. Balducci n. 71, come da mandato in atti



STEFANO RIGOTTI, rappresentato e difeso dall'Avv. Gilberto Giusti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Santa Reparata n. 40, come da mandato in atti

SANDRO CIARDI, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Gioffredi, elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Della Robbia n.23 presso lo studio dell'avv. Gian Claudio Emeri, come da mandato in atti

MARIO ASSUERO MARCHI rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Macherelli, ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Firenze, Via Giambologna n. 37, come da mandato in atti

SIMONA CLEMENTI, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barlotti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Ricasoli n.32, come da mandato in atti

MUZIO CLEMENTI, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Clementi, ed elettivamente domiciliato in Fucecchio (FI), piazza Montanelli n. 23 presso lo studio dell'Avv. Ermelinda Di Iasio, come da mandato in atti

GABRIELE BINI, GIANNETTO BINI, rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Pica Alfieri, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Prato, Piazza Europa n. 8, come da mandato in atti

-CONVENUTI-

E contro

ALLIANZ SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Sandiford, elettivamente domiciliata nel suo studio a Firenze, in via La Marmora n. 55, come da mandato in atti



UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. Realdo Colombo,

elettivamente domiciliata nel suo studio a Firenze, in via Lungarno Vespucci n. 8, come da mandato in atti

- TERZE CHIAMATE-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, sezione specializzata in materia di impresa, ogni contraria istanza reietta e disattesa, per i fatti ed i motivi in diritto fin qui enunciati, dichiarare tenuti e condannare:

a) in solido fra loro: Stefano Rigotti, Sandro Ciardi, Nicola Rossi, Mario Assuero Marchi, Muzio Clementi e Simona Clementi a pagare a favore della Curatela attrice la somma di € 697.947,29 o quella minor somma che sarà ritenuta dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'impiego di somme appartenenti al patrimonio sociale in favore di parti correlate (Cfr. paragrafi =A= e =D= della presente citazione);

b) in solido fra loro: Stefano Rigotti, Gabriele Bini, Nicola Rossi, Mario Assuero Marchi, Muzio Clementi, Simona Clementi, Sandro Ciardi e Giannetto Bini a pagare a favore della Curatela attrice la somma di € 204.362,10 o quella minor somma che sarà ritenuta dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla corresponsione di maggiori compensi a favore di Rigotti Stefano (Cfr. paragrafi =B= e =E= della presente citazione);

c) in solido fra loro: Giannetto Bini e Gabriele Bini a pagare a favore della Curatela attrice la complessiva somma di € 780.069,22 o quelle minori somme che saranno ritenute dovute all'esito dell'espletanda istruttoria di cui € 510.000,00 a titolo di conferimenti ancora dovuti o di risarcimento del danno per illecita violazione dell'obbligo di buona fede durante le trattative precontrattuali e di cui € 270.069,22 a titolo di risarcimento del danno conseguente all'illecita rinuncia alla proposta di concordato preventivo, anche nel profilo della perdita di chances (Cfr. paragrafi =C= e =F= della presente citazione); d) Gabriele Bini, Giannetto Bini, Stefano Rigotti, Sandro Ciardi, Nicola Rossi, Mario Assuero Marchi, Muzio Clementi, Simona Clementi a rifondere alla Curatela attrice le spese, le imposte, i diritti e gli onorari del presente grado di giudizio, con gli accessori di Legge.



Si conclude altresì in via istruttoria, riportandosi innanzitutto alle memorie ex art. 183, Co. 6 c.p.c. depositate e, in particolare, insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti nella memoria ex art. 183, Co. 6 n. 2 c.p.c., che vengono di seguito ribaditi.

=A= ATTIVITA DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI.

1) D.C.V. che, nella vostra qualità di impiegato addetto alla contabilità della società Ultra s.r.l., avete constatato che ai movimenti indicati nella colonna DARE di ciascuna fra le schede contabili che vi si mostrano, esclusi i movimenti di chiusura, apertura ed assestamento (Doc. da nr. 7 – a nr. 21 compresi del fascicolo di Parte attrice), corrispondono, per gli importi ivi indicati, altrettanti prelevamenti di danaro dai conti correnti intestati alla società Ultra S.r.l.

A teste sul capitolo nr. 1: Gianluca Franco Ricci, nato a Prato, (PO), il 25/3/1956, residente in Prato, Via Anita Garibaldi, 76 C.A.P. 59100.

In considerazione del contenuto del quesito formulato in sede di conferimento del relativo incarico al CTU all'udienza del 21/03/2019, riportandosi a quanto già dedotto e richiesto in sede di detta udienza, si chiede che il quesito peritale venga integrato con la verifica di “a quanto ammontano gli interessi passivi che la società Ultra S.r.l. dovette sostenere, dal 8 maggio, 2002 in poi fino alla data del fallimento, a favore di propri finanziatori al fine di procurarsi le risorse finanziarie necessarie alla concessione dei crediti fondati sui titoli e le causali di cui all'atto di citazione, paragrafo II LE CONDOTTE, sottoparagrafo =A= ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A FAVORE DI PARTI CORRELATE, Pag. da nr. 3 a nr. 35, tempo per tempo esistenti” (punto =A=, lett. b) della memoria ex art. 183, Co. 6, n. 2 c.p.c.).

=B= INCREMENTO COMPENSI A STEFANO RIGOTTI

2) D.C.V. che dal 1aprile, 2012 il presidente del consiglio di amministrazione della Ultra S.r.l. Stefano Rigotti percepì, da parte della società, un compenso annuo di € 163.200,00 in luogo del compenso di € 81.600,00 percepito fino al 31 marzo, 2012.

A teste sul capitolo nr. 2: Gianluca Franco Ricci, nato a Prato, (PO), il 25/3/1956, residente in Prato, Via Anita Garibaldi, 76 C.A.P. 59100.

In considerazione del contenuto del quesito formulato al CTU in sede di conferimento del relativo incarico all'udienza del 21/03/2019, riportandosi a quanto già dedotto e richiesto in sede di detta udienza, si domanda che il quesito peritale venga integrato con la verifica di “a quanto ammontano gli interessi passivi che la società Ultra S.r.l. dovette sostenere, dal 1 aprile, 2012 in poi fino alla data del fallimento, a favore di propri finanziatori al fine di procurarsi le risorse finanziarie necessarie alla corresponsione, a Stefano Rigotti, dell'eccedenza che il consulente avrà determinato...” (punto =B=, lettera b) della memoria ex art. 183, Co. 6, n. 2 c.p.c.)



=C= RINUNCIA AL CONCORDATO PREVENTIVO

3) D.C.V. che i Signori Bini Gabriele e Bini Giannetto, nel corso dell'assemblea dei soci della società Ultra tenutasi in data 25 febbraio, 2015, si impegnarono a versare un importo di € 510.000,00 a condizione dell'omologazione della proposta di concordato preventivo presentato dalla società Ultra S.r.l. medesima, come risulta dal verbale di tale assemblea che

vi si mostra (Doc. nr. 26 del fascicolo di Parte attrice”);

4) D.C.V. che i Signori Bini Gabriele e Bini Giannetto, nel corso dell'assemblea dei soci della società Ultra tenutasi in data 25 febbraio, 2015, dichiararono di aver già concordato, con l'Istituto di credito, l'emissione della fidejussione a prima richiesta in proporzione alle rispettive quote di capitale al fine di garantire l'obbligo condizionato di pagamento di € 510.000,00 testé enunciato, come risulta dal verbale di tale assemblea che vi si mostra (Doc. nr. 26 del fascicolo di Parte attrice”);

A testi sui capitoli nr. 3 e nr. 4: Federico Barni, nato a Prato, (PO), il 14/12/1968 residente in Prato, (PO), Via Reno, 39 C.A.P. 59100 e Fabrizio Franchi, nato a Prato, (PO), il 25/11/1942, con studio in Prato, (PO), Via Cecchi, 30 C.A.P. 59100.

5) D.C.V. che i Signori Bini Gabriele e Bini Giannetto, nel corso dell'assemblea dei soci della società Ultra tenutasi in data 13 marzo, 2015, dichiararono che avrebbero tempestivamente presentato le fidejussioni a prima richiesta di idoneo istituto di credito pari all'importo di € 510.000,00 che si erano impegnati a versare a condizione della omologa del concordato, come risulta dal verbale di tale assemblea che vi si mostra (Doc. nr. 27 del fascicolo di Parte attrice”);

A testi sul capitolo nr. 5: Federico Barni, nato a Prato, (PO), il 14/12/1968 residente in Prato, (PO), Via Reno, 39 C.A.P. 59100 e Giuseppe Giorgetti, nato a Firenze, (FI), il 26/9/1957, con studio in Prato, (PO), V.le della Repubblica, 243 C.A.P. 59100.

6) D.C.V. che i Signori Bini Gabriele e Bini Giannetto, nel corso dell'assemblea dei soci della società Ultra S.r.l. tenutasi in data 7 – 9 settembre, 2015, approvarono la proposta di presentare istanza di fallimento in proprio della predetta società, come risulta dal verbale di tale assemblea che vi si mostra (Doc. nr. 30 del fascicolo di Parte attrice”);

A testi sul capitolo nr. 6: Federico Barni, nato a Prato, (PO), il 14/12/1968 residente in Prato, (PO), Via Reno, 39 C.A.P. 59100 e Fabrizio Franchi, nato a Prato, (PO), il 25/11/1942, con studio in Prato, (PO), Via Cecchi, 30 C.A.P. 59100.

7) D.C.V. che, nella vostra qualità di legale rappresentante della società Bravo S.p.A., sottoscriveste la lettera in data 10 aprile, 2015 che vi si mostra (Doc. nr. 29 del fascicolo di Parte attrice”);

A teste sul capitolo nr. 7: Fabio Colotto, nato ad Arezzo, (AR), il 18/9/1958, residente in Calenzano, (FI), Via Delle Cappelle di Sopra, 29 Int. 2 C.A.P. 50041.



8) D.C.V. che avete percepito, compresi gli eventuali acconti conseguiti dalla società in bonis, la somma di € 20.000,00 da parte del fallimento della società Ultra S.r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni che avevate svolto nel 2015 quale attestatore della proposta di concordato preventivo formulata da tale società;

A teste sul capitolo nr. 8; Paolo Giovacchino Sanesi, nato a Prato, (PO), il 7/10/1940, con studio in Prato, (PO), Via Del Carmine, 11 C.A.P. 59100.

9) D.C.V. che avete percepito, compresi gli eventuali acconti conseguiti dalla società in bonis, la somma di € 80.500,86 da parte del fallimento della società Ultra S.r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni che avevate svolto dal maggio 2014 in poi per conto di tale società, consistite nell'esame della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e nell'analisi delle varie alternative di azione ed in secondo luogo nella redazione e deposito in data del 16/06/2014 del Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 sesto comma R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

A testi sul capitolo nr. 9: Fabrizio Franchi, nato a Prato, (PO), il 25/11/1942, con studio in Prato, (PO), Via Cecchi, 30 C.A.P. 59100.

10) D.C.V. che avete percepito, compresi gli eventuali acconti conseguiti dalla società in bonis, la somma di € 40.250,19 da parte del fallimento della società Ultra S.r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni che avevate svolto dal maggio 2014 in poi per conto di tale società, consistite nella consulenza ed assistenza per la predisposizione di ricorso a procedura concorsuale nonché di assistenza nella fase pre concorsuale e nella fase concorsuale, fino all'udienza di omologa;

A teste sul capitolo nr. 10: Luca Bencini, nato a Firenze, (FI), il 4/12/1963, con studio in Firenze, (FI), L.no Vespucci, 30 C.A.P. 50144.

11) D.C.V. che avete percepito, compresi gli eventuali acconti conseguiti dalla società in bonis, la somma di € 11.271,13 da parte del fallimento della società Ultra S.r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni che avevate svolto dal 1 febbraio, 2015 in poi, consistite nella puntuale tenuta della contabilità, dei libri sociali obbligatori e nella presentazione delle dichiarazioni fiscali, nell'effettuazione di gran parte della liquidazione del magazzino e delle altre consistenze aziendali.

A testi sul capitolo nr. 11: Federico Barni, nato a Prato, (PO), il 14/12/1968 residente in Prato, (PO), Via Reno, 39 C.A.P. 59100.

Nel caso in cui le parti convenute precisino le conclusioni anche in via istruttoria, ci si riporta integralmente a tutte le deduzioni di cui alla memoria ex art. 183, Co. 6, n. 3 c.p.c.



Ci si riporta altresì a tutte le deduzioni e le richieste istruttorie formulate nelle difese, negli atti e nelle note di trattazione scritta (udienza del 28/05/2020, udienza del 24/12/2020 e relative note di replica), svolte e depositati nell'interesse di parte attrice.

Parti convenute:

Muzio Clementi

NEL MERITO ED IN TESI: rigettare integralmente tutte le domande attoree spiegate nei riguardi del Rag. Muzio Clementi perché improcedibili, infondate e, comunque, non provate;

NEL MERITO ED IN IPOTESI: nella denegata e non creduta eventualità in cui dovessero essere ritenute meritevoli di accoglimento, anche parziale, le domande attoree qui spiegate nei confronti del comparente Rag. Muzio Clementi, rideterminare l'ammontare del danno risarcibile in ragione dei minori importi come risultanti dalla spiegata difesa, dichiarando la terza chiamata Società Assicurazioni Allianz s.p.a. (c.f. e p.iva: 05032630963), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 1, tenuta a manlevare e rilevare indenne, a termini di polizza, il Rag. Muzio Clementi da ogni conseguenza che dovesse derivare in capo al medesimo per effetto dell'emananda sentenza, previa graduazione delle responsabilità facenti carico agli odierni convenuti nella loro rispettiva qualità di Amministratori, Soci e Sindaci di Ultra s.r.l. in liquidazione.

NEL MERITO E CONSEGUENTEMENTE: accertare e graduare le responsabilità facenti carico ai singoli Soci, Amministratori e Sindaci di Ultra Srl in liq.ne, in relazione ai fatti dedotti dall'attrice nel presente giudizio, determinando, in riferimento ad essi, l'effettiva responsabilità concretamente ascrivibile al Rag. Muzio Clementi nella sua predetta qualità di componente del Collegio Sindacale di Ultra Srl in liq.ne ed in relazione al di lui operato in tale veste.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per Legge, rimborso spese di CTU e CTP.

IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c., e quindi si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Firenze Voglia:

I) emettere ordini di esibizione:

a) ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti della società Nalya s.p.a., con sede in Cantagallo (PO), via Coppi e Bartali n.34 (c.f. e p.iva: 02074090974), avente per oggetto la produzione in giudizio, da parte di quest'ultima, dei Modelli 770 (dichiarazione dei sostituti di imposta) relativi agli anni 2014, 2015,



2016, 2017 e 2018 con riferimento ai quadri inerenti i redditi e/o le somme a qualsivoglia titolo dalla stessa corrisposti al Sig. Stefano Rigotti, nato a Prato il 06.03.1960 (c.f.: RGTSFN60C06G999M), nonché idonea attestazione proveniente da tale società ed inerente i compensi e/o le somme dalla stessa corrisposti a qualsivoglia titolo al Sig. Stefano Rigotti negli anni di cui sopra;

b) ai sensi dell'art. 210 e/o 213 c.p.c. nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Prato, avente per oggetto la produzione in giudizio, da parte di quest'ultima di:

1. dichiarazioni dei redditi, dal sig. Stefano Rigotti, nato a Prato il 06.03.1960 (c.f.: RGTSFN60C06G999M) relative agli anni 2014-2015-2016, 2017 e 2018, ove

presentate;

2. modelli CUD del sig. Stefano Rigotti, nato a Prato il 06.03.1960 (c.f.: RGTSFN60C06G999M), relativi agli anni 2014-2015-2016, 2017 e 2018;

3. Certificazioni Uniche presentate dalla società Nalya s.p.a., con sede in Cantagallo (PO), via Coppi e Bartali n.34 (c.f. e p.iva: 02074090974), per il sig. Stefano Rigotti, nato a Prato il 06.03.1960 (c.f.: RGTSFN60C06G999M), relative agli anni 2014- 2015-2016, 2017 e 2018;

II) ammettere prova per testi con il legale rappresentante della predetta società Nalya Spa, sui seguenti capitoli:

1. DCV che il Sig. Stefano Rigotti, nato a Prato il 06.03.1960 (c.f.: RGTSFN60C06G999M), presta e/o ha prestato attività lavorativa in favore di Nalya Spa a far data dall'anno 2014, o da altra diversa data che vorrete indicare, e specificate quale sia e/o sia stato il suo inquadramento all'interno della predetta società;

2. DCV che dall'anno 2014, o da altra diversa data che vorrete indicare, ad oggi la società Nalya Spa ha corrisposto al Sig. Stefano Rigotti (e/o a soggetti diversi da quest'ultimo delegati all'incasso) compensi per l'attività dallo stesso prestata in favore di Nalya Spa e specificatene l'ammontare con riferimento a ciascuna annualità;

Si ribadisce l'opposizione alle richieste istruttorie formulate dalla Curatela attrice per le ragioni di cui alla propria memoria ex art. 183, VI comma n. 3, opponendosi, altresì, alle richieste di integrazione documentale dalla medesima formulate nella propria memoria di trattazione scritta del 11.05.2020 (punti 1 e 2) in quanto tardive ed inammissibili.

Mario Assuero Marchi

IN VIA PRELIMINARE:



accertare e dichiarare il permanere della vigenza della clausola arbitrale di cui all'art. 36 dello statuto sociale della Srl ULTRA e per l'effetto dichiarare la incompetenza dell'A.G.O. e quindi di questo Tribunale e invece la competenza esclusiva del costituendo Collegio Arbitrale, a decidere la presente lite;

NEL MERITO E IN TESI: rigettare tutte le domande formulate nei confronti del comparente Dott. Mario Assuero Marchi in quanto infondate in fatto non meno che in diritto;

NEL MERITO E IN DENEGATA IPOTESI: condannare la UNIPOL SAI ASSICURAZIONI Spa, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, Via Avogadro n° 45, a rilevare indenne il Dott. Mario Assuero Marchi dalle domande formulate nei suoi confronti dalla Curatela del Fallimento della Srl ULTRA che dovessero essere accolte;

IN IPOTESI ISTRUTTORIA: ammettere le prove testimoniali la cui ammissione è stata richiesta con la memoria ex art. 183/VI n° 2 c.p.c. e cioè:

- 1) Vero che il doc. n° 33 che Vi si mostra rappresenta il bilancio di verifica con lo stato patrimoniale e il conto economico della Srl ULTRA al 31.07.2013;
- 2) Vero che i docc. 34/A e 34/B che Vi si mostrano rappresentano il bilancio riclassificato con raffronto 31.07.2012/31.07.2013;
- 3) Vero che il doc. n° 35 che Vi si mostra rappresenta il totale dei ricavi e degli utili maturati da Srl ULTRA dal 2001 al 2013;
- 4) Vero che il doc. n° 36 che Vi si mostra rappresenta il quadro riassuntivo dei prestiti e dei rimborsi operati tra ULTRA Srl e Rigotti Stefano con l'imputazione dei rimborsi al capitale e agli interessi;
- 5) Vero che il doc. n° 39 che Vi si mostra rappresenta gli incarichi societari presenti e passati di Gabriele Bini.

Indica quali testi da sentirsi sui capitoli che precedono i Sigg.ri Gianluca Franco Ricci di Prato e Dott. Marco Mannelli di Prato.

Con condanna, in ogni caso, della Curatela attrice alla refusione delle spese e degli onorari del giudizio, compresi quelli che dovessero essere riconosciuti in favore della Società Assicuratrice.

Simona Clementi

1) IN VIA ISTRUTTORIA:

- Si rinnovano le già formalizzate opposizioni avverso le istanze istruttorie formulate da parte attrice, tornando a rilevare la inammissibilità delle deduzioni e richieste di rimessione in termini avanzata da parte attrice nelle note scritte datate 11.05.2020, nonché la tardività delle produzioni documentali dalla



stessa effettuate con la memoria ex art. 183 VI° n.3 Cpc, come già evidenziato da questa difesa a verbale di udienza del 15.11.2018, con conseguente richiesta di loro espunzione dal fascicolo;

- Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183 VI° n.2 Cpc depositata da questa difesa e, segnatamente:

nei confronti della società Nalya s.p.a., con sede in Cantagallo (PO), via Coppi e Bartali n.34 (c.f. e p.iva: 02074090974), avente per oggetto la produzione in giudizio, da parte di quest'ultima, dei Modelli 770 (dichiarazione dei sostituti di imposta) relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 con riferimento ai quadri inerenti i redditi e/o le somme a qualsivoglia titolo dalla stessa corrisposti al Sig. Stefano Rigotti (nato a Prato il 06.03.1960 -c.f.: RGTSFN60C06G999M), nonché idonea attestazione proveniente da tale società ed inerente i compensi e/o le somme dalla stessa corrisposti a qualsivoglia titolo al Sig. Stefano Rigotti negli anni di cui sopra;

ai sensi dell'art. 210 cpc ovvero 213 cpc nei confronti di Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Prato, avente per oggetto la produzione in giudizio, da parte di quest'ultima, di:

- a) dichiarazioni dei redditi del sig. Stefano Rigotti, nato a Prato il 06.03.1960 (c.f.: RGTSFN60C06G999M) relative agli anni 2014-2015-2016-2017 e 2018, ove presentate;
- b) modelli CUD del sig. Stefano Rigotti, nato a Prato il 06.03.1960 (c.f.: RGTSFN60C06G999M), relativi agli anni 2014-2015-2016-2017 e 2018;
- c) Certificazioni Uniche presentate dalla società Nalya s.p.a., con sede in Cantagallo (PO), via Coppi e Bartali n.34 (c.f. e p.iva: 02074090974), per il sig. Stefano Rigotti relative agli anni 2014-2015-2016-2017 e 2018.

II) Ammissione di prova per testi

con il legale rappresentante della predetta società Nalya Spa con sede in Cantagallo (PO), via Coppi e Bartali n.34 (c.f. e p.iva: 02074090974), sui seguenti capitoli:

1. DCV che il Sig. Stefano Rigotti, nato a Prato il 06.03.1960 (c.f.: RGTSFN60C06G999M), presta e/o ha prestato attività lavorativa in favore di Nalya Spa a far data dall'anno 2014 (o da altra diversa data che vorrete indicare) e specificate quale sia e/o sia stato il suo inquadramento all'interno della predetta società;
2. DCV che dall'anno 2014 (o da altra diversa data che vorrete indicare) ad oggi, la società Nalya Spa ha corrisposto al Sig. Stefano Rigotti (e/o a soggetti diversi, da quest'ultimo delegati all'incasso)



compensi per l'attività dallo stesso prestata in favore di NalyaSpa e specificatene l'ammontare con riferimento a ciascuna annualità.

2) NEL MERITO: affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia:

in tesi: rigettare integralmente tutte le domande attoree spiegate nei riguardi della Rag. Simona Clementi perché inammissibili e/o improcedibili, infondate e, comunque, non provate;

in ipotesi: nella denegata e non creduta eventualità in cui dovessero essere ritenute meritevoli di accoglimento, anche parziale, le domande attoree qui spiegate nei confronti della comparente Rag. Simona Clementi, rideterminare l'ammontare del danno risarcibile in ragione dei minori importi come risultanti dalla spiegata difesa, dichiarando la terza chiamata Società Assicurazioni Allianz s.p.a. (c.f. e p.iva: 05032630963), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in con sede in 20145 Milano, Piazza Tre Torri n.3, tenuta a manlevare e rilevare indenne la convenuta Rag. Simona Clementi, a termini di polizza e senza limitazione alcuna per operatività, scoperto, franchigia o massimale, da ogni conseguenza che dovesse derivare in capo alla medesima per effetto dell'emananda sentenza, previa graduazione delle responsabilità facenti carico agli odierni convenuti nella loro rispettiva qualità di Amministratori, Soci e Sindaci di Ultra s.r.l. in liquidazione;

nel merito e conseguentemente: accertare e graduare le responsabilità facenti carico ai singoli Soci, Amministratori e Sindaci di Ultra Srl in liq.ne, in relazione ai fatti dedotti dall'attrice nel presente giudizio, determinando, in riferimento ad essi, l'effettiva responsabilità concretamente ascrivibile alla Rag. Simona Clementi nella sua predetta qualità di componente del Collegio Sindacale di UltraSrl in liq.ne ed in relazione al di lei operato in tale veste.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine alle domande nuove e/o tardivamente formulate dall'attrice, ivi compresa la inammissibile domanda attorea fondata sul disposto degli art. 106 e 132 D.Lgs. 385 del 1993, in ordine alla quale si richiama quanto dedotto nella memoria ex art. 183 VI° n.2 Cpc di questa difesa.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per Legge, oltre rimborso spese di CTU e CTP.

Rossi Nicola:

Voglia l'on. Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:



In via preliminare:

- Dichiarare la tardività, con conseguente inammissibilità, delle produzioni di parte attrice oltre I termini di cui alle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.;
- Dichiarare la tardività, con conseguente inammissibilità, delle deduzioni e domande di parte attrice formulate oltre I termini di legge.

In via principale:

Rigettare le domande della Curatela attrice contro il sig. Nicola Rossi perché infondate in fatto e in diritto.

In via Istruttoria:

Insiste per l'ammissione delle prove per testi, già formulate con memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c., e che di seguito si riportano:

- 1) vero che dall'aprile 2012 il sig. Stefano Rigotti, dopo le dimissioni del sig. Ciardi da componente del C.d.A., svolse le mansioni di responsabile della produzione, di addetto allo sviluppo del campionario, di direttore del personale, di responsabile degli acquisti e responsabile del settore commerciale;
- 2) vero che fino all'aprile 2012 le suddette mansioni erano ripartite tra I sig.ri Alessandro Ciardi e Stefano Rigotti.
- 3) Vero che il sig. Stefano Rigotti ha e/o ha avuto rapporti di lavoro con la società Nalya s.p.a., specificando quali siano e siano stati I compensi percepiti

Si indicano come testi I sig.ri:

- Pier Luigi Bertolini, Prato, sui primi due capitoli;
- Gian Luca Ricci, Prato, sui primi due capitoli;
- legale rappresentante della società Nalya s.p.a. con sede in Cantagallo (PO), sul terzo capitolo.

Rigotti Stefano:

Voglia il Tribunale respingere le domande attrici con vittoria di spese e onorari.

In via istruttoria si conclude come segue. Visto l'espletamento della CTU, si richiamano le osservazioni alla CTU formulate del Consulente tecnico di questa parte Dott. Riccardo Lucattelli, il quale, in relazione ai questi n. 1 e n. 2, ha contestato l'operato del CTU che "arbitrariamente", come affermato dallo stesso CTU, ha attribuito all'odierno esponente Stefano Rigotti movimenti in entrata e in uscita senza che tale attribuzione fosse desumibile dalle scritture contabili, così determinando sempre "arbitrariamente" a carico del Rigotti un debito verso la società di Euro 302.313,00 (cfr. pagg. 5 e 16 della CTU). Si chiede pertanto che il Giudice, previa remissione della causa sul ruolo, Voglia chiamare



il CTU Dott. Alessio Bacati a fornire chiarimenti su tale punto, perché voglia predisporre un documento riepilogativo detraendo le somme di incerta attribuzione dando contezza del risultato contabile senza aggiustamenti arbitrari come dallo stesso dichiarato.

Gabriele Bini e Giannetto Bini:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettare tutte le domande proposte nei confronti dei sig.ri Gabriele Bini e Giannetto Bini, con vittoria di spese e compenso professionale.

Viste le conclusioni in via istruttoria formulate da parte attrice, questa difesa ribadisce la propria opposizione alle prove testimoniali richieste dal Fallimento Ultra S.rl. in Liquidazione per i motivi già dedotti nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. depositata.

Si chiede la concessione dei termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 190 c.p.c.

Sandro Ciardi:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali tutte dedotte dal convenuto Sandro Ciardi nei propri atti difensivi e nel corso del giudizio,

- dichiarate la tardività e la inammissibilità della produzione documentale attorea di cui al n.101 e dichiarata l'espunzione di detta produzione del fascicolo di parte attrice,

- dichiarate la tardività e la inammissibilità della domanda formulata da parte attrice, al punto A, par. 3, della propria prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c., e fondata sulla causa petendi degli artt.106 e 132 D.Lgs. n.385/1993;

- dichiarate la tardività e la inammissibilità delle deduzioni e richieste formulate da parte attrice ai punti 1 e 3 delle note di trattazione scritta attoree per l'udienza del 24/12/2020,

rigettare le domande e le eccezioni così come proposte nei confronti del sig. Sandro Ciardi, in quanto inammissibili e/o tardivamente formulate e/o infondate in punto di fatto ed in punto di diritto, nell'an debeatur e nel quantum debeatur.

In denegata ipotesi, Voglia l'Ecc.mo Tribunale accogliere l'eccezione di compensazione svolta dal convenuto sig. Sandro Ciardi, dichiarando compensato totalmente o parzialmente il credito che dovesse essere riconosciuto alla curatela attrice con quello oggetto dell'eccezione svolta dal convenuto sig. Sandro Ciardi, pari ad euro 16.624,00, o la diversa maggiore o minor somma di giustizia, oltre accessori dal di del dovuto.



Con vittoria di spese e compensi (comunque denominati) di causa, ivi compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%; oltre CAP ed IVA come per legge.

In via istruttoria, si ribadiscono le opposizioni alle ammissioni delle prove avversarie, come già svolte in atti, e si reiterano le richieste già avanzate e che qui si trascrivono:

A) Senza con ciò voler in alcun modo invertire l'onere probatorio gravante sulla curatela attrice, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

--1) DCV che il sig. Stefano Rigotti, odierno convenuto, è lavoratore dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso la Nalya S.p.A. a far data dal 01/07/2015, o dalla diversa data che vorrete indicare;

--2) DCV che il suddetto sig. Stefano Rigotti, quale lavoratore dipendente di Nalya S.p.A., svolge le mansioni ed ha percepito e percepisce gli stipendi che vorrete indicare;

--3) DCV che nell'aprile del 2013 avete prestato la Vs. opera professionale di consulenza ed assistenza contrattuale al sig. Sandro Ciardi, odierno convenuto, su incarico dello stesso, per la cessione al sig. Bini Giannetto delle quote di titolarità del sig. Ciardi delle società Ultra S.r.l. e Dinamo S.r.l.;

--4) DCV che in data 23/04/2013 avete ricevuto il messaggio di posta elettronica che vi si mostra (doc.9), comprensivo degli allegati che pure vi si mostrano (doc.ti 6 e 7);

--5) DCV che, quale contabile dipendente della Ultra S.r.l., nell'esercizio chiuso al 31/07/2013 avete provveduto a contabilizzare l'estinzione del credito della Ultra S.r.l. verso il sig. Ciardi Sandro, odierno convenuto, per euro 147.683,21 e che, in corrispondenza, avete contabilizzato la riduzione per pari importo del debito della Ultra S.r.l. verso il sig. Bini Giannetto, altro odierno convenuto.

Si indicano a testimoni: il legale rappresentante della Nalya S.p.A., corrente in Cantagallo (PO), sui capitoli 1 e 2; il dott. Stefano Ballerini, dottore commercialista con studio in Prato, sui capitoli 3 e 4; il rag. Pierluigi Bertolini, residente in Carmignano (PO) sul capitolo 5.

B) Si chiede emettersi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. verso la Nalya S.p.A., corrente in Cantagallo (PO), Via Coppi e Bartali n.34, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avente ad oggetto: i contratti di lavoro stipulati tra Nalya S.p.A. e Rigotti Stefano; i CUD e/o CU emessi e/o presentati da Nalya S.p.A. a nome di Rigotti Stefano per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017; le buste paga emesse da Nalya S.p.A. a nome di Rigotti Stefano per le mensilità di retribuzione dal gennaio 2018, compreso in poi. Identificato Rigotti Stefano con l'odierno convenuto.

C) Si chiede emettersi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. verso l'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi presentate da e/o per il convenuto Rigotti Stefano relativamente ai periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017. In alternativa si chiede procedersi con richiesta di informazioni ex art.213 c.p.c. presso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS in merito alla sussistenza del rapporto di



lavoro dipendente tra il convenuto Stefano Rigotti e la Nalya S.p.A., corrente in Cantagallo (PO), alle mansioni svolte ed all'entità dei redditi percepiti dal convenuto Stefano Rigotti negli anni dal 2015 compreso in poi.

D) Si chiede emettersi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nei confronti della Deutsche Bank S.p.A., corrente in Milano, Piazza del Calendario 1, nella persona del suo legale rappresentante pro- tempore, di attestazione dei pagamenti ricevuti dal sig. Ciardi Sandro relativamente al finanziamento PT0000004691780200 concesso alla Ultra S.r.l..

Si chiede ammettersi prova testimoniale, con a teste il legale rappresentante della Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, sui seguenti capitoli di prova:

--6) DCV che Deutsche Bank S.p.A. ha ricevuto dal sig. Sandro Ciardi, quale garante di Ultra S.r.l., il pagamento dell'importo complessivo di euro 16.624,00 per rate del finanziamento PT0000004691780200 concesso alla Ultra S.r.l..

Parti chiamate:

Allianz S.p.a.:

Voglia il Tribunale Ill.mo respingere le domande di garanzia proposte dal Rag. Muzio Clementi e dalla Rag. Simona Clementi, per effetto del rigetto della domanda del Curatore del Fallimento della S.r.l. Ultra nei loro confronti, per i motivi indicati nella narrativa che precede; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si associa, in via istruttoria alle opposizioni degli assicurati Clementi.

Unipol Sai Assicurazioni S.p.a.:

nel merito, come da prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.,

- in tesi, respingere tutte le domande proposte nei confronti di UnipolSai Assicurazioni Spa e dichiarare non dovuta l'indennità da UnipolSai Assicura-zioni Spa al Dott. Mario Assuero Marchi;

- in ipotesi, se reali responsabilità e debito dell'assicurato e dovuta la garanzia dall'assicuratore con riferimento agli illeciti compiuti involontaria-mente dall'assicurato nell'esercizio dell'attività di sindaco, dichiarare dovuta l'indennità da UnipolSai Assicurazioni Spa al Dott. Mario Assuero Marchi nei limiti di massimale, scoperto, quota interna nella responsabilità solidale, tutti temi indicati nelle



- difese in atti, solo con riferimento ai danni derivanti dalle condotte compiute dopo il 30/6/2009, anche alla luce delle precisazioni con-trattuali sulla data di effettivo compimento riferite alla loro reiterazione; in via istruttoria, come da seconda e terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.,
- solo nel caso in cui i documenti depositati non fossero ritenuti sufficienti, ammettere consulenza tecnica che, esaminati gli atti ed i documenti di causa, confermi la sussistenza dello stato di insolvenza di Ultra Srl alla data del 26/6/2013;
 - convocare il consulente tecnico a chiarimenti sul quesito relativo all'ac-certamento della riconducibilità causale di ogni evento dannoso dedotto a ciascuna singola attività/inattività colpevole riferibile ai singoli soggetti coinvolti che sia stata adeguatamente dedotta e provata dal fallimento, con valutazione delle singole quote di responsabilità e relativo debito riferibili a ciascun soggetto coinvolto ed in particolare al Dott. Mario Assuero Marchi;
 - respingere le ulteriori istanze istruttorie e, in particolare, quelle del Fallimento Ultra Srl; in ogni caso,
 - con vittoria delle spese legali.

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Curatela attrice conveniva in giudizio Stefano Rigotti, Sandro Ciardi, Nicola Rossi, quali amministratori di Ultra S.r.l. (d'ora in avanti Ultra), e Mario Assuero Marchi, Muzio e Simona Clementi, quali sindaci della società *in bonis*, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato del 15.10.2015, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno, per aver effettuato, e non aver impedito, l'effettuazione di prelievi, in parte mai restituiti, dalle casse della società a favore di parti correlate.

Conveniva, altresì, in giudizio Gabriele e Giannetto Bini, quali soci di Ultra, chiedendo che fossero condannati, in solido con Stefano Rigotti, Sandro Ciardi, Nicola Rossi, Mario Assuero Marchi, Muzio e Simona Clementi, al risarcimento dei danni causati, per aver corrisposto maggiori compensi rispetto a quelli dovuti all'amministratore Stefano Rigotti.

Evidenziava, inoltre, che Gabriele e Giannetto Bini erano ancora debitori di parte dei conferimenti, nonché a titolo risarcitorio per l'illecita violazione dell'obbligo di buona fede nella procedura di concordato cui aveva fatto ricorso la società *in bonis*, avendo illecitamente rinunciato alla proposta, e richiesto in proprio il fallimento della società.

Chiedeva, pertanto, la condanna, in solido tra loro, di Stefano Rigotti, Sandro Ciardi, Nicola Rossi, Mario Assuero Marchi, Muzio Clementi e Simona Clementi al pagamento, a suo favore, della somma



di euro 697.947,29 o quella minore ritenuta dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'impiego di somme appartenenti al patrimonio sociale in favore di parti correlate.

Chiedeva, inoltre, la condanna, in solido fra loro, di Stefano Rigotti, Gabriele Bini, Nicola Rossi, Mario Assuero Marchi, Muzio Clementi, Simona Clementi, Sandro Ciardi e Giannetto Bini, al pagamento a suo favore della somma di euro 204.362,10 o quella minore somma di giustizia, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla corresponsione di maggiori compensi a favore del Rigotti Stefano.

Infine, chiedeva la condanna, in solido fra loro, di Giannetto Bini e Gabriele Bini al pagamento della somma di euro 780.069,22 o quella minore di giustizia, di cui euro 510.000,00 a titolo di conferimenti ancora dovuti o di risarcimento del danno per illecita violazione dell'obbligo di buona fede durante le trattative precontrattuali, ed euro 270.069,22 a titolo di risarcimento del danno conseguente all'illecita rinuncia alla proposta di concordato preventivo, anche sotto il profilo della perdita di *chances*.

Si costituiva in giudizio il Marchi, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale di Firenze, stante la clausola arbitrale di cui all'art. 36 dello statuto sociale, chiedendo, inoltre, nel merito ed in via principale, il rigetto delle avverse pretese, ed, in via subordinata, di essere autorizzato a chiamare in causa Unipol Sai Assicurazioni Spa, onde esserne tenuto indenne, in caso di accoglimento delle domande spiegate nei suoi confronti.

Si costituivano in giudizio altresì Simona e Muzio Clementi, chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzati a chiamare in causa la loro assicuratrice Assicurazioni Allianz s.p.a., onde esserne tenuti indenni, chiedendo altresì, nel merito, il rigetto delle avverse pretese, ed, in via subordinata, l'accertamento e la graduazione delle responsabilità dei singoli soci, amministratori e sindaci, con determinazione dell'effettiva responsabilità, ascrivibile ad essi convenuti in concreto.

Si costituiva quindi in giudizio Nicola Rossi, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.

Si costituiva altresì Sandro Ciardi, chiedendo il rigetto delle avverse domande, ed eccependo, in via subordinata, la compensazione tra il proprio credito di regresso, derivante dal pagamento effettuato alla Deutsche Bank S.p.A quale garante per un finanziamento della società *in bonis*, pari ad euro 16.624,00, e quello eventualmente riconosciuto alla Curatela.

Si costituivano, infine, Gabriele e Giannetto Bini, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.

Nonostante la regolarità della notifica della citazione, non si costituiva in giudizio Stefano Rigotti, onde, all'udienza del 12.07.2018, ne veniva dichiarata la contumacia.

Autorizzata la chiamata in causa di Assicurazioni Allianz s.p.a., la stessa veniva effettuata con atto di citazione, con il quale Muzio e Simona Clementi chiedevano di esserne tenuti indenni, nel caso di accoglimento della domanda di condanna formulata nei loro confronti.



Si costituiva quindi in giudizio Assicurazioni Allianz s.p.a., chiedendo la reiezione delle domande di garanzia, deducendo l'infondatezza della pretesa del Curatela nei confronti di Muzio e Simona Clementi.

Autorizzata la chiamata in causa di Unipolsai Assicurazioni S.p.a., la stessa veniva effettuata con atto di citazione, con il quale il Marchi chiedeva di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda di condanna formulata nei suoi confronti.

Unipol Sai Assicurazioni Spa si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, ovvero, in ipotesi di riconoscimento della responsabilità del garantito, che l'indennità fosse contenuta nei limiti del massimale, dello "scoperto" pattuito con l'assicurato, della quota interna riferibile a quest'ultimo nella responsabilità solidale".

In data 20.03.2019, si costituiva, infine, il Rigotti, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.

La causa veniva istruita con l'espletamento di CTU, e quindi, all'udienza del 23.12.2021, trattenuta in decisione, con concessione di termini di giorni 60 per conclusionali e di giorni 20 per repliche.

Con ordinanza del 18.04.2022, la causa veniva rimessa in istruttoria dal Collegio, per richiedere chiarimenti al CTU.

Depositata la relazione a chiarimenti del CTU la causa, all'udienza del 20.10.2022, veniva nuovamente trattenuta in decisione, con concessione di termini di giorni 30 per conclusionali e di giorni 20 per repliche, e decisa nella camera di consiglio del 16.1.2023.

Va in primo luogo respinta l'eccezione d'incompetenza, formulata da Mario Assuero Marchi ex art.36 dello statuto di Ultra S.r.l., che prevede il deferimento alla competenza arbitrale de "... *le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisori (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*".

La clausola compromissoria in questione non è, invero, applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell'art. 146 L.F., atteso il contenuto unitario ed inscindibile di tale azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali (*ex multis* da ultimo Cass. civ. 15830/2020).

Anche l'eccezione di prescrizione formulata da Gabriele Bini, Giannetto Bini e Sandro Ciardi è infondata e va respinta.

Invero, secondo quello che, è, anche, sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte (*ex plurimis*, Cass. n. 28617 del 2019), l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale, che decorre dal momento dell'oggettiva



percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l.fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito; in ragione dell'onerosità della prova gravante sul Curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore (o sugli altri organi societari), la prova contraria della diversa data anteriore d'insorgenza dello stato d'incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa. (Cass. 24715/2015; Cass. 13378/2014).

Nel caso di specie, il fallimento è stato dichiarato con sentenza in data 15 ottobre 2015, dunque il termine di prescrizione quinquennale non è decorso, essendo stata la causa introdotta con citazione notificata in data 15 settembre 2017.

Nel merito, osserva il Collegio che la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno di euro 697.947,29, formulata nei confronti di Stefano Rigotti, Sandro Ciardi, Nicola Rossi, Mario Assuero Marchi, Muzio e Simona Clementi per l'impiego di somme appartenenti al patrimonio sociale in favore di parti correlate, può essere accolta solo parzialmente.

Parte attrice ha infatti dedotto, a fondamento della responsabilità degli organi societari, che gli amministratori ed i sindaci avevano effettuato, ovvero non impedito, prelievi di somme, in parte mai restituite, dalle casse della società, e che tali prelievi avevano determinato maggiori interessi passivi bancari correlati al maggior fabbisogno finanziario indotto dai suddetti impieghi, maggiori sanzioni amministrative conseguenti ai mancati versamenti d'imposte, o di premi e contributi che sarebbero stati versati ove la società avesse disposto della provvista impiegata, invece, a favore delle parti correlate, nonché, infine, aggi esattoriali, indotti dalle iscrizioni a ruolo conseguenti ai mancati versamenti.

La Curatela si è peraltro limitata, nell'atto di citazione, ad allegare una serie di movimenti contabili, solo precisando (pag.4 dell'atto di citazione), rispetto a dette allegazioni, una legenda, secondo la quale si ha : "1) Data: si tratta della data del movimento, come risulta dalla contabilità sociale; 2) Descrizione: si tratta di una sommaria descrizione del movimento; 3) Movimento: la colonna movimenti si suddivide in due sottocolonne. Nella prima, denominata: "Importo" è evidenziato l'importo del prelievo o del rimborso come risultante dalla contabilità sociale; nella seconda, denominata: "Saldo" è riportato il saldo della scheda contabile di mastro dopo la contabilizzazione



dell'importo prelevato o rimborsato; 4) Giorni: nella colonna è evidenziato il numero di giorni di durata del saldo...” richiamando il concetto di causalità adeguata o regolarità causale, citando giurisprudenza di legittimità sul punto.

Sul punto va osservato che, ai fini dell'accertamento della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, è necessario sia provare il danno, consistente nel deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della Società, sia la riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori e dei sindaci (*ex multis* Cass. Cass. 5960/2005; Cass. 5876/2011; Cass. 7606/2011; Cass. 28617 del 2019).

Al riguardo va osservato, in primo luogo, che parte attrice lamenta l'avvenuta concessione di prestiti fruttiferi ai soci ed agli amministratori, come di per sé stessa illecita, prospettando la responsabilità dei suddetti amministratori e dei sindaci a partire dal 2002, anno in cui viene collocato l'inizio della concessione dei prestiti.

La domanda attorea di risarcimento del danno è, peraltro, formulata anche in termini di “danno da mancata restituzione”, secondo la prospettazione contenuta a pag. 35 dell'atto di citazione, laddove, testualmente, si legge: “... *Le condotte in argomento hanno, quindi, causato i seguenti danni alla società:*

<i>Per capitale non restituito</i>	€ 418.813,00
<i>Per interessi corrisposti su indotto fabbisogno finanziario</i>	€ 121.896,35
<i>Per sanzioni amministrative ed aggi dipendenti da omissione</i>	€ 157.237,94
<i>Totale</i>	€ 697.947,29”.

Sul punto va osservato che la concessione di prestiti fruttiferi, che, dunque, prevedono un ritorno per la società, a parti correlate, implica l'insorgenza di un danno e, dunque, la responsabilità di amministratori e sindaci, allorché si verifica l'inadempimento dell'obbligo di restituire le somme corrisposte; il danno, comunque, è necessariamente correlato alla mancata restituzione, per la somma non recuperata, e, se del caso, per i conseguenti danni per interessi corrisposti su indotto fabbisogno finanziario, e per eventuali sanzioni amministrative, aggi derivati, ecc.

La stessa Curatela attrice ha, d'altro canto, evidenziato, in atto di citazione, che “... *In alcuni esercizi la società ha provveduto ad addebitare alle parti correlate destinatarie degli impieghi interessi la cui misura, in alcuni casi, eccede finanche l'importo corrispondente al costo per interessi passivi calcolato come fin qui indicato. In tali casi gli interessi attivi allibrati in aumento credito saranno detratti da quelli determinati con le modalità testé indicate, senza farli concorrere alla determinazione dei saldi e, quindi, al calcolo degli interessi.*”



Ciò conferma la circostanza che il danno che la Curatela richiede è correlato alla mancata restituzione di somme, tanto che la Curatela medesima, nell'atto di citazione, evidenzia che provvederà a scomputare dal richiesto gli eventuali interessi corrisposti sui prestiti in misura superiore al dovuto.

Va quindi richiamato quanto detto circa il fatto che, ai fini dell'accertamento della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, è necessario sia provare sia la condotta degli stessi contraria ai doveri di legge, sia il danno, consistente nel pregiudizio alla stessa conseguito, nonché il nesso di causalità, intercorrente tra il pregiudizio e la condotta.

A fronte di atti "distrattivi", in quanto destinati a finalità estranee all'oggetto sociale, il danno va dunque commisurato alla diminuzione patrimoniale subita dalla società per effetto dei prelevamenti, e, dunque, corrisponde alla differenza tra i prestiti erogati ed i rimborsi effettuati dai soci, oltre, ovviamente, agli oneri accessori ed alle conseguenze, quali interessi, sanzioni irrogate per omessi versamenti o pagamenti conseguenti ad indisponibilità di cassa, ecc.

Nella presente causa, nell'atto di citazione, e nelle memorie successive di parte attrice, non risultano contestate e descritte specificatamente le singole condotte di prelievi e/o erogazione di finanziamenti (con l'indicazione della data di effettuazione, e del soggetto ricevente) , e di mancata restituzione, ed, anzi, le condotte dannose sono descritte, come già evidenziato, con l'allegazione di flussi contabili, indicati genericamente, che fanno, appunto, riferimento a finanziamenti, non consentendo d'individuare specificamente a chi siano stati effettuati i singoli finanziamenti, né, tantomeno, chi abbia effettuato determinati eventuali prelievi.

Anche gli interessi pretesi sono indicati con una ricostruzione del tutto induttiva; si veda, solo a titolo esemplificativo quanto dedotto sul punto a pag. 22, ed a pag. 24 dell'atto di citazione *"Si segnala, infine, che dal registro degli inventari risulta allibrata, nel conto denominato: "INT. ATTIVI SU FINANZIAMENTI", la somma di € 33.673,07. In ragione dell'esatta coincidenza fra l'importo allibrato in incremento della scheda di mastro e quello risultante, nel registro degli inventari, dal conto denominato: "INT. ATTIVI SU FINANZIAMENTI", si è ritenuto ragionevole ritenere che la società abbia conteggiato interessi attivi relativamente al rapporto finanziario in oggetto, ad ogni conseguente effetto."*

Lo stesso CTU nella sua relazione peritale ha rappresentato che *"... il Ctu specifica adesso che egli, non risultando dai documenti prodotti dalla parte attrice la completa origine o destinazione del movimento contabile, ha dovuto ricavare tale fonte o tale punto di arrivo dall'ulteriore documentazione degli atti di causa, quali la suddetta raccomandata del Sig Rigotti o la relazione (ed anche l'integrazione) dell'attestatore Paolo Senesi ..."*



Ancora più significativamente, il CTU ha evidenziato, nella sua relazione, che “... *non sempre sono riportate le causali sulle schede contabili, e neppure l’indicazione dei beneficiari dei finanziamenti o gli autori dei relativi rimborsi*”; che non può “... *limitarsi a verificare le schede contabili prodotte dalla curatela se in diverse movimentazioni non sono chiare le relative causali e la loro paternità*”.

Nonostante, poi, anche l’avvenuta rimessione della causa sul ruolo, non risulta, ancora, specificamente provato dalla Curatela quali siano stati gli specifici prelevamenti lamentati, la causale degli stessi, né, come detto, a chi siano stati erogati i finanziamenti, in quale data, ecc.

Ma soprattutto, nulla la Curatela ha provato circa lo specifico nesso di causalità del nesso di causalità tra l’operato di ciascun singolo amministratore ed i flussi contabili che hanno ingenerato il danno.

D’altro canto, risulta agli atti il riconoscimento del debito, effettuato in data 20.3.2015, che Stefano Rigotti aveva maturato nei confronti della Società, per un totale di 309.287,16 euro, per capitale residuo ed interessi sul mutuo a suo tempo concessogli.

E’ infatti in atti il documento n. 73 del fascicolo di parte attrice, con il quale il Rigotti, in data 20.3.2015, s’impegnava a restituire a rate alla società, fino al 10.7.2018, la somma di euro 309.287,16.

Inoltre, tutte le parti convenute riconoscono l’esistenza di una parte di capitale non restituito - “*In ogni caso, ferma e ribadita ogni contestazione circa l’inesistenza del lamentato danno, l’importo sul quale fonderne la determinazione non può certo essere quello di euro 418.813 assunto dalla Curatela quale “capitale non restituito”, ma piuttosto quello pacificamente riconosciuto da tutti i soggetti che hanno avuto l’onere di accertare l’entità del residuo credito, pari ad euro 302.209,00*” (comparsa di costituzione di Clementi pag. 24); “*L’importo indicato dalla Curatela per capitale non restituito è sicuramente errato perché in esso è stata conteggiata anche la somma di € 116.601,07 che, per quanto risulta all’esponente, fu restituita. Di conseguenza il capitale non restituito va ridotto a € 302.211,93*” (comparsa di costituzione di Rossi, pag. 11); “*Ancora parte attrice non tiene conto del fatto che nel 2013 è stato rimborsato un finanziamento per euro 116.601,07, a deconto ed a saldo di quanto dovuto dal comparente sig. Sandro Ciardi*” (comparsa di costituzione di Ciardi, pag. nr. 14); “*Ed, infatti, se al 28.02.2013 (epoca anteriore al rilievo del Collegio del marzo 2013) i finanziamenti ammontavano ad euro 474.181- come indicato da parte attrice a pg. 25 della citazione- il relativo ammontare venne a ridursi per effetto dei successivi rimborsi fino a raggiungere il minor importo di euro 302.209, sul quale più diffusamente avremo modo di intrattenerci nel successivo apposito paragrafo*” (comparsa di Clementi, pag. 12); le parti convenute, quindi, hanno ammesso che la società vantava, per i finanziamenti effettuati, un credito di almeno euro 302.211,93.

Sicuramente, dunque, è provato che parte dei finanziamenti erogati dalla società non sono stati restituiti, quantomeno per l’importo di cui al riconoscimento di debito del Rigotti.



Al riguardo va osservato che dalla Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci - Relazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39 del 27.01.2010 al 31.7.2013, in atti, risulta come i Sindaci avessero evidenziato che "... il presupposto della continuità aziendale deve ragionevolmente permanere per l'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce... E' compito del collegio accertare l'esistenza di tali condizioni nella considerazione che i criteri di formazione del bilancio d'esercizio si fondano su tale prerogativa. Infatti venendo meno tale condizione e nella ipotesi che la società dovesse cessare la propria attività potrebbero generarsi delle minusvalenze nella realizzazione delle attività".

Ma, ancor più, il Collegio sindacale evidenzia che "... La società presenta un risultato dell'esercizio in forte perdita che ha ridotto sensibilmente il capitale sociale per un importo che impone i provvedimenti di cui all'articolo 2482 bis C.C." e che "... Il Collegio ha preso atto che sono in corso provvedimenti da parte del Consiglio di Amministrazione per dotare la società dei mezzi finanziari che dovranno costituire elemento essenziale per garantire la continuità aziendale e il Collegio ha rilevato che tali provvedimenti sono già in corso di attuazione".

Risulta, inoltre, dal verbale del Collegio sindacale in data 18 marzo 2013 (doc. 2 del fascicolo Simona Clementi), che l'organo di controllo aveva invitato "... i responsabili amministrativi ad informare gli amministratori a redigere un bilancio straordinario al 31.01.2013, al fine di verificare l'andamento economico dell'esercizio in corso e i presupposti della continuità aziendale", rilevando, dunque, una situazione di difficoltà tale da necessitare la verifica dei presupposti di continuità aziendale.

Sempre da detto verbale, risulta che il Collegio, rilevata l'esistenza di "... finanziamenti fruttiferi concessi dalla società ad alcuni soci", invitava gli amministratori "... a provvedere, senza indugio, a richiedere la restituzione di tali somme nei modi e nei termini ritenuti più opportuni".

Al riguardo va osservato che dal verbale dell'assemblea dei soci di Ultra del 5 aprile 2012, risultano le dimissioni dalla carica di Presidente del CdA di Sandro Ciardi, avendo lo stesso ceduto le sue quote sociali a Giannetto Bini in data 24/03/2013, e che nella medesima data la società aveva rilasciato quietanza di pagamento del debito del Ciardi per euro 147.683,21 euro, essendosi Giannetto Bini, a sua volta creditore della società, accollato detto debito.

La Curatela ha contestato tale operazione, ma va al riguardo evidenziato che la stessa, nei suoi elementi costitutivi, anche temporali, risulta dalla documentazione in atti, in particolar modo dalle dichiarazioni del liquidatore Federico Barni, a verbale dell'assemblea ordinaria del 12/01/2015 (doc.3 di parte Clementi); dall'integrazione alla proposta di concordato preventivo (doc.9 convenuta rag. Simona Clementi, pagg. 9 e 18); dalla relazione ex art.161 co.3 l.fall. dell'attestatore Paolo Sanesi (doc.4 di parte Clementi); dalle relazioni integrative dell'attestatore dott. Paolo Sanesi, del 19/03/2015 e del



13/04/2015 (doc.ti 5a e 5b convenuta Clementi); e, ancor più, dalla relazione ex art.172 l.fall. dell'allora commissario giudiziale di Ultra, Francesco Bernocchi, oggi Curatore e parte attrice, datata 11/07/2015 (doc.6 convenuta Clementi, in particolare pagg.19 e 20); dall'integrazione della relazione ex art.172 l.fall. del commissario giudiziale, Francesco Bernocchi, del 21/07/2015 (doc.7 convenuta Clementi); da quattro relazioni rimesse dal curatore, Francesco Bernocchi, ai sensi dell'art.33 co.5 l.fall. (doc.ti 8a-b-c-d della convenuta Simona Clementi).

In ogni caso, è da considerare che, secondo quanto osservato anche dal CTU, il risultato totale del dovuto rimborso dei finanziamenti ottenuti dagli amministratori Rigotti e Ciardi alla Ultra Srl non cambierebbe, solo diversa essendo la distribuzione debitoria fra i due amministratori verso la Ultra Srl.

Ma, per quanto detto, la veridicità dell'operazione risulta dalla documentazione in atti.

Ciò premesso in ordine al debito del Rigotti per la restituzione dei finanziamenti, deve ancora ulteriormente osservarsi che, in linea di principio, secondo dottrina e giurisprudenza (su quest'ultimo punto, si veda Cass. 7.6.2021, n. 15761 che, affrontando la problematica in relazione al profilo fiscale, evidenzia come l'art. 46 del Tuir preveda, in funzione antielusiva, una presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società, con ciò, peraltro, implicitamente ritenendosi l'ammissibilità di tale fattispecie), non è da considerarsi di per sé illecita l'attività di concessione di prestiti al socio da parte della società, a condizione, appunto, della remuneratività, dell'esclusione di conseguenze pregiudizievoli per la società, e della non illiceità a norma di legge del prestito stesso.

Nel caso di specie, come evidenziato *supra*, la Curatela ha dedotto, in atto di citazione, che in alcuni esercizi la società ha provveduto ad addebitare alle parti correlate destinatarie degli impieghi interessi la cui misura, in alcuni casi, eccede finanche l'importo corrispondente al costo per interessi passivi, aggiungendo, quindi, di avere, in tali casi, detratto gli interessi da quelli calcolati, senza farli concorrere alla determinazione dei saldi e, quindi, al calcolo degli interessi richiesti.

Inoltre, non appaiono condivisibili le argomentazioni della Curatela relative al fatto che i prestiti fossero di per sé illeciti, atteso che le erogazioni effettuate non possono inquadrarsi nel prestito al pubblico: senza fondamento è, invero, il riferimento di parte attrice alla violazione degli artt. 106 e 132 del Dlgs 385/'93, poiché la normativa si occupa dei finanziamenti al pubblico, cioè alla generalità indistinta dei soggetti, e non, come nel caso in esame, a destinatari individuati.

Nel senso della liceità depone, inoltre, la considerazione del limitato importo delle erogazioni, rapportato al fatturato, ammontante, nei vari esercizi, mediamente, intorno a 10.000.000 di euro, nonché agli utili, pari ad oltre il milione di euro negli anni 2005 e 2006.

E' peraltro indubbio che, nel caso di specie, debba essere imputato agli organi societari il pregiudizio derivante dal mancato rimborso di parte dei finanziamenti concessi, allorché gli stessi non abbiano



provveduto con la dovuta diligenza ad attivarsi per il recupero delle somme mutate, allorché doveva esserne pretesa la restituzione.

Il mancato recupero delle somme mutate va, dunque, sicuramente addebitato a titolo di responsabilità al Rigotti, riconosciutosi debitore, avendo determinato per la società il sostenimento di maggiori interessi passivi bancari connessi al maggior fabbisogno finanziario indotto dall'impiego delle somme quali prestiti, di maggiori sanzioni amministrative indotte dai mancati versamenti di imposte, premi e contributi che sarebbero stati versati ove la società avesse disposto delle somme di cui alla provvista invece versata a favore dei soci amministratori, e di aggi esattoriali per le iscrizioni a ruolo conseguenti ai mancati versamenti di tributi erariali e previdenziali (Cfr. pag. 4 e segg. atto di citazione).

Risulta, dunque, in base agli atti di causa, ed in particolar modo in base al riconoscimento di debito del Rigotti di cui al citato doc. n. 73, che un importo era stato percepito a titolo di prestito fruttifero da quest'ultimo, e che l'ammontare del debito dello stesso alla data del 20.3.2015 ammontava ad euro 309.287,16.

Risulta, poi, dal verbale del Collegio sindacale in data 18 marzo 2013 (doc. 2 fascicolo Simona Clementi), che l'organo di controllo aveva invitato “... *i responsabili amministrativi ad informare gli amministratori a redigere un bilancio straordinario al 31.01.2013, al fine di verificare l'andamento economico dell'esercizio in corso e i presupposti della continuità aziendale*”, rilevando, dunque, una situazione di difficoltà tale da necessitare la verifica dei presupposti di continuità aziendale.

Sempre da detto verbale, risulta che il Collegio, rilevata l'esistenza di “... *finanziamenti fruttiferi concessi dalla società ad alcuni soci*”, invitava gli amministratori “... *a provvedere, senza indugio, a richiedere la restituzione di tali somme nei modi e nei termini ritenuti più opportuni*”.

Dunque, pur non risultando provato dalla Curatela, e, per il vero, nemmeno indicato, il termine per la restituzione dei finanziamenti, comunque deve ritenersi che, a partire dal 20.3.2015, la somma dovuta fosse pari ad euro 309.287,16.

Nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.07.2013, il Collegio sindacale rappresenta, altresì, che nella voce “Operazioni con parti correlate (art. 2427 co. 1 n. 22-bis)” risultava che la società aveva effettuato “... *operazioni con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art. 2427, comma 2 del Codice Civile) per importi di rilievo e a condizioni che non si discostano da quelle di mercato. – Finanziamenti soci fruttiferi per € 147.957,12.*”.

Dal verbale dell'assemblea dei soci del 5 aprile 2012 risultano, inoltre, le dimissioni dalla carica di Presidente del CdA di Sandro Ciardi, che lo stesso aveva ceduto le sue quote sociali a Giannetto Bini in data 24/03/2013 e che nella medesima data la società aveva rilasciato quietanza di pagamento del



debito a Sandro Ciardi in riferimento al suo debito di 147.683,21 euro, essendosi Giannetto Bini, a sua volta creditore della società, accollato il suo debito.

Pacifico è, poi, che i flussi delle erogazioni agli amministratori da parte di Ultra si sono interrotti nel 2010.

Al riguardo va osservato che il Rigotti, nel 2010, era amministratore della società – avendo rivestito la carica dall'8.3.1999 al 3.7.2014, e dunque, per detta ragione era tenuto ad adempiere ai doveri propri dell'amministratore con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico, onde ne va affermata la responsabilità per l'erogazione del prestito, in quanto lo stesso è risultato non restituito, come detto, alla data del 20.3.2015; egli avrebbe, comunque, dovuto provvedere alla restituzione di tale somma, ancor più a seguito della segnalazione del Collegio sindacale di cui al verbale del 18 marzo 2013, che prospettava l'incertezza della sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, e la necessità, dunque, di procedere alla restituzione dei prestiti.

Anche Nicola Rossi risulta essere stato amministratore della società dall'8.3.1999 al 23.2.2014, e, dunque, anch'egli avrebbe dovuto attivarsi per ottenerne la restituzione, poiché, indipendentemente dalla data fissata per detta restituzione, avrebbe dovuto quantomeno raccogliere le sollecitazioni del Collegio sindacale a “...verificare l'andamento economico dell'esercizio in corso e i presupposti della continuità aziendale”, ed, ancor più, “... a provvedere, senza indugio, a richiedere la restituzione di tali somme nei modi e nei termini ritenuti più opportuni”, contenute nel verbale in data 18 marzo 2013.

Lo stesso, dunque, è da ritenersi responsabile, ex art. 2476 c.c., solidalmente con gli altri amministratori per l'erogazione del prestito, stante, come detto, la mancata restituzione delle somme da parte del Rigotti.; né rileva la mancanza di deleghe in capo al Rossi, posto che, in ogni caso, sullo stesso, in quanto amministratore, gravava comunque l'obbligo di vigilanza e controllo sull'operato degli altri amministratori, e, dunque, quello di assumere iniziative, quali la richiesta di convocazione dell'assemblea, le comunicazioni ai soci, ecc.

Il Rossi, oltretutto, ha partecipato alla redazione del bilancio al 31.07.2013 (doc. 45 del fascicolo di parte attrice), che evidenziava, come detto, il debito del Rigotti nei confronti della Società; e, come detto, il Collegio sindacale, nella relazione al Bilancio d'esercizio aveva evidenziato che “... La società presenta un risultato dell'esercizio in forte perdita che ha ridotto sensibilmente il capitale sociale per un importo che impone i provvedimenti di cui all'articolo 2482 bis C.C.”, il che ulteriormente evidenzia l'obbligo, a carico del Rossi, di attivarsi al fine di ottenere il rimborso del prestito.

Ancora, sempre il Collegio sindacale aveva evidenziato, in data 18 marzo 2013 (doc. 2 del fascicolo Simona Clementi), come già osservato che l'organo di controllo aveva invitato “... i responsabili



amministrativi ad informare gli amministratori a redigere un bilancio straordinario al 31.01.2013, al fine di verificare l'andamento economico dell'esercizio in corso e i presupposti della continuità aziendale", rilevando, dunque, una situazione di difficoltà tale da necessitare la verifica dei presupposti di continuità aziendale; e, sempre da detto verbale, risulta che il Collegio, rilevata l'esistenza di "... finanziamenti fruttiferi concessi dalla società ad alcuni soci", invitava gli amministratori "... a provvedere, senza indugio, a richiedere la restituzione di tali somme nei modi e nei termini ritenuti più opportuni".

Il Rossi, dunque, avrebbe dovuto attivarsi, anche, ai fini di ottenere il rimborso del prestito, a seguito delle segnalazioni del Collegio sindacale.

D'altro canto, per il disposto dell'art. 2476, II comma c.c. per quanto riguarda gli amministratori "... la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso", ma il Rossi non ha provato, al riguardo, di avere manifestato alcun dissenso.

Va, dunque, affermata la responsabilità del Rossi, per la concessione del prestito al Rigotti, e per non essersi attivato per il recupero, anche in presenza della situazione della società, come sopra evidenziata. Per quanto riguarda il Ciardi, va osservato che lo stesso è stato amministratore della società dall'8.3.1999 al 4.4.2012, onde, al fine di accertarne la responsabilità, devono essere valutati gli elementi in atti, attestanti l'omessa diligenza nel recupero del finanziamento erogato al Rigotti.

Al riguardo va sempre richiamato il verbale del Collegio sindacale del 18.3.2013, contenente l'invito agli amministratori a provvedere a richiedere la restituzione di tale finanziamento nei modi e nei termini ritenuti più opportuni, nonché a redigere un bilancio straordinario al 31.1.2013, "... al fine di verificare l'andamento economico dell'esercizio in corso e i presupposti della continuità aziendale".

Ciò induce a presumere che avvisaglie di crisi della società si fossero già manifestate nell'anno 2012, ma non risulta, comunque, provato in quale momento ciò sia avvenuto, il che, tenuto conto del brevissimo periodo in cui il Ciardi ha esercitato le funzioni di amministratore in tale anno (appena qualche giorno oltre i 3 mesi, nel 2012), non può condurre ad affermarne la responsabilità.

Inoltre, va osservato che dal verbale dell'assemblea dei soci di Ultra del 5 aprile 2012, risulta il rilascio, da parte della società, di quietanza di pagamento del debito del Ciardi per euro 147.683,21, sia pure tramite l'accollo di detto debito da parte del Bini e compensazione con un credito dello stesso, il che evidenzia la correttezza dell'operato del Ciardi, che rende poco verosimile un'eventuale inadempienza all'obbligo di procedere anche al recupero dell'altrui debito.

La domanda formulata nei confronti del Ciardi non può, pertanto, trovare accoglimento.



Quanto alla responsabilità dei membri del Collegio sindacale, non può non osservarsi che la stessa è incontrovertibile, posto che risulta, appunto, che proprio l'organo di controllo aveva invitato "... i responsabili amministrativi ad informare gli amministratori a redigere un bilancio straordinario al 31.01.2013, al fine di verificare l'andamento economico dell'esercizio in corso e i presupposti della continuità aziendale", rilevando, dunque, una situazione di difficoltà tale da necessitare la verifica dei presupposti di continuità aziendale.

Sempre da detto verbale, risulta che il Collegio, rilevata l'esistenza di "... finanziamenti fruttiferi concessi dalla società ad alcuni soci", invitava gli amministratori "... a provvedere, senza indugio, a richiedere la restituzione di tali somme nei modi e nei termini ritenuti più opportuni".

La criticità della situazione della società, dunque, era ben emersa e nota ai componenti del Collegio sindacale.

La responsabilità dei sindaci non può, peraltro, essere esclusa per il solo fatto che gli stessi hanno rilevato nel verbale del 18.3.2013 la necessità di sollecitare la restituzione delle somme percepite da Stefano Rigotti, dovendo, al contrario, i membri dell'organo di controllo essere ritenuti solidamente responsabili con gli amministratori Rigotti e Rossi, per il combinato disposto degli art. 2477 comma 4 c.c. e 2407 comma 2 c.c.

Al collegio sindacale di società a responsabilità limitata si applica, infatti, ai sensi del quarto comma dell'art. 2477 c.c., la disciplina prevista per il collegio sindacale delle società per azioni.

Secondo quella che è, sul punto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte, per essere esonerati da responsabilità i sindaci non devono limitarsi a vigilare e a denunciare nella relazione al bilancio le censure alla condotta dell'organo gestorio, ma è altresì necessario che si attivino al fine di porre in essere gli atti necessari, ed a dare attuazione ad ogni loro potere di sollecitazione e denuncia (Cass. 21662/2018; C.31204/2017; C. 13518/2014; C. 13517/2014). Deve, infatti, ritenersi che "... ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione degli stessi avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere, esercitando i poteri-doveri della carica (quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex art. 2377 e ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art.



2487 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. ed ogni altra attività possibile ed utile)" (Cass. civ. n. 18770/2019).

Va pertanto dichiarata la responsabilità anche dei sindaci Marchi e Muzio e Simona Clementi, con conseguente condanna degli stessi, in solido con il Rigotti, il Rossi, ed il Ciardi, a risarcire alla Curatela la somma di euro 309.287,16.

Al riguardo va osservato che risulta dallo stesso riconoscimento in data 20.3.2015 che la somma di euro 309.287,16, dovuta a tale data dal Rigotti, è comprensiva del capitale e degli interessi dovuti a tale data alla società.

Su detta somma, pertanto, devono essere riconosciuti gli interessi legali decorrenti dal 20.3.2015, comprensivi di rivalutazione monetaria.

Va, dunque, pronunciata condanna in solido degli amministratori Rigotti e Rossi, nonché dei sindaci Marchi e Muzio e Simona Clementi, al pagamento, a favore della Curatela, della somma di euro 309.287,16, oltre ad interessi legali su tale somma, decorrenti dal 20.3.2015.

Va precisato che la Curatela addebita ai convenuti, a titolo di responsabilità, ulteriori voci di danno, relative alle conseguenze dannose ingenerate dalla mancata disponibilità delle somme erogate, quali il mancato pagamento di debiti tributari ed oneri vari, con le conseguenti sanzioni, interessi, ecc.

Sul punto va ancora una volta richiamato quanto detto circa il fatto che, ai fini dell'accertamento della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, è necessario provare sia la condotta degli amministratori e sindaci contraria ai doveri di legge, sia il danno, consistente nel pregiudizio alla stessa conseguito, nonché il nesso di causalità, intercorrente tra il pregiudizio e la condotta.

Nel caso di specie, va osservato che dal prospetto della Curatela in atti risulta che gli omessi versamenti delle imposte coincidono, nella loro collocazione temporale, con il periodo in cui i finanziamenti, tra i quali quello effettuato al Rigotti, erano già stati erogati, susseguendosi a partire dall'anno 2010, fino all'anno 2013.

Al riguardo va osservato che il CTU, nella seconda relazione depositata, ha evidenziato che l'ultima uscita di somme per prestiti ad amministratori risale al 10.05.2010, per un importo di euro 10.000,00, specificando che si trattava di un finanziamento al Ciardi, e che da tale data, e sino all'agosto 2015, si erano susseguiti soltanto rimborsi, che erano continuati dalla liquidazione della società, dal 4 luglio 2014, fino alla sua dichiarazione di fallimento.

Il CTU ha inoltre evidenziato che le inadempienze tributarie e previdenziali erano divenute significative solo a partire dagli anni 2012 - 2013, e che il Collegio sindacale aveva comunque evidenziato nei suoi verbali dette inadempienze.



Pertanto, il CTU ha escluso un collegamento diretto tra la concessione di finanziamenti e l'omesso pagamento dei suddetti tributi.

A fronte di dette conclusioni del CTU, non avendo comunque la Curatela attrice provato in altro modo la causalità tra l'erogazione dei finanziamenti ed il mancato pagamento delle imposte, non può ritenersi che possa essere attribuita agli organi societari la responsabilità in ordine a detto inadempimento delle obbligazioni tributarie, e, conseguentemente, al mancato pagamento degli aggi, degli interessi e delle sanzioni, come indicati dalla Curatela, onde, per tale parte, la domanda dell'attrice va respinta.

La curatela attrice ha lamentato danni derivanti dal pagamento di interessi passivi bancari, ma il CTU ha evidenziato, nella sua relazione, di non aver rinvenuto allegati agli atti di causa estratti conto bancari.

D'altro canto la Curatela ha chiesto la restituzione delle somme corrispondenti ai finanziamenti erogati, con i relativi interessi, onde, comunque, la liquidazione della somma corrispondente ai tributi non versati costituirebbe, con tutta evidenza, con riferimento alla somma capitale, una duplicazione dell'importo liquidato, poiché è evidente che se l'importo del finanziamento fosse stato destinato al pagamento delle imposte, non se ne sarebbe potuta pretendere la restituzione, e la somma non avrebbe prodotto gli interessi legali, dei quali il Rigotti si è riconosciuto debitore.

Deve, quindi, passarsi a verificare se la condotta dei sindaci sia coperta dai contratti di assicurazione intercorrenti tra Mario Assuero Marchi e la compagnia Unipol Sai, e Muzio e Simona Clementi e l'assicuratrice Allianz.

Per quanto riguarda la prima posizione - contratto di assicurazione n. X9885940306, stipulato dal Marchi con Unipol Sai - va osservato che il contratto di assicurazione in atti (doc. 3 del fascicolo Unipol Sai, con l'allegato SLR al contratto di assicurazione), garantisce i danni causati da un'involontaria e colpevole attività del professionista, in particolar modo l'attività di sindaco svolta dall'assicurato, con il massimale a sinistro ed anno assicurativo di euro 500.000,00 (il 50% di euro 1.000.000,00, come da patti contenuti nel contratto di assicurazione, frontespizio e condizioni), con lo scoperto per la garanzia dell'attività di sindaco pari al 10% del debito dell'assicurato con il minimo di euro 5.000,00 ed il massimo di euro 100.000,00; inoltre, nell'ipotesi di responsabilità solidale dell'assicurato con amministratori, sindaci e/o terzi, sono limitate la garanzia ed il relativo debito dell'assicuratore alla quota parte del debito complessivo riferibile alla responsabilità personale dell'assicurato, ed indipendentemente dalla solvibilità dei coobbligati solidali (art. 6 del contratto di assicurazione).

L'assicuratrice ha eccepito l'assenza di copertura, attesa la data di verifica del sinistro ed i limiti temporali della carica dell'assicurato, deducendo che nessuna responsabilità può essere attribuita al



Marchi per i danni eventualmente causati dalla concessione di finanziamenti nel periodo anteriore al 30.1.2006, poiché a tale data lo stesso non rivestiva cariche sociali di alcun genere, precisando che il contratto con essa Unipol è stato sottoscritto il 26.6.2013, e che la polizza copre i danni provocati da condotte compiute e/o omesse entro i due anni prima della data di decorrenza, onde la copertura per le attività/inattività colpevoli svolte dal Marchi in qualità di membro del Collegio sindacale è prestata a partire dal 30/6/2011, in quanto il Marchi non era in epoca precedente al 26.6.2013 assicurato da essa Unipol Sai, e perché, a norma di polizza, il comportamento colposo causa dei danni protratto in più atti successivi deve considerarsi avvenuto nel momento in cui è stato compiuto per la prima volta, secondo il disposto dell'art. 3.1 del contratto stesso.

Ancora, Unipol Sai ha eccepito l'inoperatività della polizza, stante la connotazione dolosa della condotta del Marchi.

L'assicuratrice ha, infine, eccepito l'inefficacia del contratto, in forza dell'allegato SLR alla polizza, che stabilisce che *"... la garanzia non vale per le domande di risarcimento danno relative a società od enti che – alla data di stipula del contratto – si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali, a condizione che l'Assicurato ricopra o abbia ricoperto la funzione di [...] sindaco in tali società od enti"*.

Al riguardo, ha evidenziato che nel 2013 si era manifestata un'importante perdita nel bilancio societario predisposto nel secondo semestre, dovendosi allineare la scadenza del bilancio annuale dal 31 luglio al 31 dicembre come deliberato dall'assemblea dei soci, e che, inoltre, la perdita conseguita al 31.12.2013 ammontava a circa 4 milioni di euro, ed era in buona parte da ricondursi, oltre che alla riduzione del fatturato, anche alla svalutazione delle giacenze di magazzino, che mediamente si attestavano nei precedenti bilanci al valore di 5 milioni di euro, poi ulteriormente ridotte nella stima di liquidazione redatta dal perito Silli durante la procedura concordataria; il tutto, con la conseguenza che i risultati negativi rilevati nei bilanci chiusi al 31.7.2013 e 31.12.2013 avevano completamente eroso il patrimonio netto ed il capitale sociale, determinando i soci a proporre un ricorso per l'ammissione al concordato ex art. 161, co. 6° L. fall.

Ciò premesso, il Tribunale osserva, in primo luogo, per quanto riguarda la garanzia assicurativa del Marchi, che risulta in base alla documentazione in atti l'intervenuta fusione tra Fondiaria Sai S.p.a. e Unipol Sai, a far data dal 6 Gennaio 2014.

E' stata infatti prodotta in atti copia del comunicato stampa congiunto, in data 26.10.13, con il quale Unipol, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e Premafin, avevano comunicato la notizia dell'adozione delle delibere di fusione, nonché copia della scheda contabile del Marchi intestata "Assicurazioni Diverse", recante l'elenco dei premi pagati dal 2006 al 2017, nonché la copia di "specchio riassuntivo"



emesso dal Broker Assisteca, le copie delle quietanze pagamenti premio, nonché, infine, la copia della polizza Fondiaria Sai n° X99796852-12.

In particolare è risultato dimostrato (in particolare, doc. 12) che la copertura conseguente alla polizza emessa da Unipol Sai costituisce necessaria prosecuzione della copertura derivante dalle polizze emesse, precedentemente alle fusioni che si sono determinate nel tempo, da Fondiaria Sai, e cioè che la copertura assicurativa dovuta da Unipol Sai è sorta nel 2006 (doc. 32).

I decreti ministeriali che hanno accompagnato le fusioni hanno statuito espressamente la successione dei soggetti sorti dalle fusioni nelle coperture in essere, e come l'avvenuta emissione di nuove polizze non determini l'interruzione della copertura.

Va peraltro osservato che la prima polizza, stipulata dal Marchi con Fondiaria, non copre i sinistri legati allo svolgimento dell'attività di sindaco (si veda la polizza in atti).

Detti sinistri rientrano, invece, nella copertura della seconda polizza, stipulata in data 26.6.2013, che, per stessa ammissione di Unipol Sai, copre i sinistri a partire dal 30.6.2011, e, dunque, anche la responsabilità del Marchi per la condotta per cui è causa, atteso che, come detto, la stessa è relativa alla circostanza che i sindaci, pur avendo evidenziato agli amministratori la necessità di valutare la situazione patrimoniale e verificare la continuità aziendale, non si sono comunque attivati al fine di porre in essere gli atti necessari, ed a dare attuazione ad ogni loro potere di sollecitazione e denuncia, assumendo tutta la possibile gamma d'iniziative che il sindaco può intraprendere, esercitando i poteri-doveri della carica (quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex art. 2377 e ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. ed ogni altra attività possibile ed utile)" (Cass. civ. n. 18770/2019;

Cass. 21662/2018; C.31204/2017; C. 13518/2014; C. 13517/2014).

Ed è indubbio che tale condotta sia stata tenuta a partire dall'anno 2013, come evidenziato dal fatto che in tale data i sindaci hanno, nel verbale del 18.3.2013, rilevato la situazione economica della società, evidenziando la necessità di redigere un bilancio straordinario al 31.01.2013, al fine di verificare l'andamento economico dell'esercizio in corso e i presupposti della continuità aziendale, rilevando l'esistenza di finanziamenti fruttiferi concessi dalla società ad alcuni soci ed invitando gli amministratori a richiederne la restituzione, senza, peraltro, porre in essere, in adempimento degli obblighi agli stessi facenti capo, le ulteriori condotte volte ad evitare il pregiudizio al patrimonio sociale, di cui si è detto *supra*.



Stante la data di decorrenza della polizza, deve ritenersi infondata l'eccezione d'ineroperatività della copertura, relativa al fatto che la società alla data di stipula del contratto si trovasse in stato d'insolvenza, o sottoposta a procedura concorsuale.

Pacifico è, invero, che la società non fosse assoggettata a procedura concorsuale, posto che il fallimento è stato pronunciato in data 15.10.2015, dunque in data ben successiva alla stipula del contratto, avvenuta in data 26.6.2013.

Nemmeno può, poi, ritenersi che alla data della stipula la società si trovasse in stato d'insolvenza, nonostante nel 2013 si fosse manifestata un'importante perdita nel bilancio societario predisposto nel secondo semestre, ammontante a circa 4 milioni di euro, in buona parte da ricondursi, oltre che alla riduzione del fatturato, anche alla svalutazione delle giacenze di magazzino, che mediamente si attestavano nei precedenti bilanci al valore di 5 milioni di euro.

Come noto, la nozione d'insolvenza, contenuta nel precedente art. 5 della legge fallimentare, si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, con gli ordinari mezzi di pagamento.

Anche l'art. 2 del CCII, al comma I, lett. b), definisce lo stato d'insolvenza come lo stato del debitore, che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

E' da escludersi, pertanto, che sussista lo stato d'insolvenza in presenza di un passivo di bilancio, od allorché la difficoltà di adempimento delle obbligazioni sia momentanea, e non cronica, e riguardi non tutte le obbligazioni, ma solo poche obbligazioni in un lasso di tempo limitato.

L'insolvenza, invero, dev'essere valutata *“dinamicamente, in relazione cioè al complesso delle operazioni economiche ascrivibili all'impresa: dunque a un elemento legato non all'incapienza in sé del patrimonio dell'imprenditore ma a una vera impotenza patrimoniale definitiva e irreversibile...”* (Cass. civ. n. 29913/2018), e non è, invece, ravvisabile in una *“mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte”* (Cass. civ. n. 19611/2004).

La compagnia assicuratrice non ha adempiuto l'onere, sulla stessa gravante, trattandosi di eccezione d'ineroperatività della polizza, di dimostrare lo stato d'insolvenza, al fine di escludere la garanzia, non avendo provato che i pagamenti della società non siano stati effettuati, e, soprattutto, non avendo provato la sussistenza degli elementi che la giurisprudenza considera sintomatici dello stato d'insolvenza, quali, ad esempio, la presenza di precetti, pignoramenti, protesti, iscrizioni di ipoteche, ecc.; ed, anzi, la stessa compagnia afferma da un lato che *“i movimenti in avere (con regolarità fisiologica) riprendono dopo Giugno 2014”*, dall'altro che il pagamento dei compensi all'amministratore Stefano Rigotti era sempre stato effettuato.



E, d'altro canto, non può trascurarsi di considerare che Ultra aveva presentato ricorso "in bianco" per ammissione alla procedura di concordato preventivo in data 16 giugno, 2014, e solo in data 15.10.2015 era poi stato dichiarato il fallimento della società, dunque decorso un ampio lasso di tempo rispetto alla data di stipula della polizza.

Nemmeno, poi, può trovare accoglimento l'eccezione d'inoperatività della garanzia, fondata sulla connotazione dolosa della condotta, poiché non esistono elementi comprovanti l'intenzionalità della stessa, che, anzi, deve ritenersi di sicuro esclusa allorché si consideri la più volte richiamata segnalazione dei sindaci agli amministratori, contenuta nel verbale del Collegio sindacale del 18.3.2013, circa il rischio di perdita della continuità aziendale, l'invito ai responsabili amministrativi ad informare gli amministratori a redigere un bilancio straordinario al 31.01.2013, al fine di verificare l'andamento economico dell'esercizio in corso e i presupposti della continuità aziendale, ed, infine, il richiamo a richiedere la restituzione dei finanziamenti fruttiferi concessi ai soci; circostanze, tutte, che, se da un lato non possono considerarsi idonee ad esonerare da responsabilità i Sindaci, per quanto detto circa l'omissione delle condotte, pur esigibili, volte ad evitare il pregiudizio patrimoniale per la società, tuttavia sicuramente escludono che la condotta sia stata tenuta intenzionalmente dai sindaci.

Unipol Sai va, pertanto, condannata a tenere indenne il Marchi, in relazione all'accoglimento della domanda formulata dalla Curatela attrice nei suoi confronti, nei limiti del massimale, e con lo scoperto previsto a norma di polizza.

Unipol Sai ha anche chiesto che l'eventuale sua condanna a tenere indenne l'assicurato sia pronunciata per la quota di responsabilità di quest'ultimo, stante la previsione di polizza in tal senso, anche in ipotesi di condanna in solido dell'assicurato stesso; quest'ultimo, sul punto, nulla ha dedotto in contrario né eccepito.

La compagnia assicuratrice non ha, peraltro, svolto alcuna difesa in ordine al modo in cui dovrebbero essere diversamente valutate le responsabilità degli autori delle condotte concorrenti alla determinazione del fatto illecito.

Deve, pertanto, trovare applicazione il criterio sussidiario, stabilito dall'art. 2055 c.p.c., comma 3, per il quale, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali e va, dunque, dichiarata la responsabilità per quote uguali del Marchi rispetto a ciascuno degli amministratori ed a ciascuno degli altri sindaci (così, in fattispecie analoga, Cass. 22.11.2010 n° 23581).

Come detto, il massimale di polizza per sinistro ed anno assicurativo per il Marchi è pari ad euro 500.000,00, con scoperto pattuito per la garanzia dell'attività di sindaco pari al 10% del debito dell'assicurato con il minimo di euro 5.000,00 ed il massimo di euro 100.000,00.



Pertanto, Unipol Sai va condannata a tenere indenne il Marchi per la propria quota di responsabilità, in relazione all'importo di euro 309.287,16, oltre interessi legali decorrenti dalla data del 20.3.2015, accertata in parti uguali rispetto a quella di Rigotti e Rossi, e di Marchi e Muzio e Simona Clementi, fino ad un massimale di euro 500.000,00 detratto lo scoperto del 10%, con un minimo di euro 5.000,00, ed un massimo di euro 100.000,00.

Per quanto riguarda, invece, la domanda di garanzia formulata da Muzio e Simona Clementi, va osservato che l'assicuratrice Allianz ha dedotto che la posizione dei due sindaci è differenziata, poiché Muzio Clementi può beneficiare dell'estensione del periodo di copertura assicurativa prevista nella sezione "*Il contraente dichiara*" del contratto di assicurazione da lui sottoscritto il 4.1.2012 - polizza n. 721335856 : "Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca altra in corso con l'Impresa per lo stesso rischio, la garanzia è operante ancorché il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita e nei limiti del nuovo contratto da questo previsti" - perché i precedenti contratti già prevedevano la garanzia per i danni determinati nell'esercizio della sua funzione di sindaco ("stesso rischio"); laddove Simona Clementi non può beneficiare della stessa estensione, perché la precedente polizza n. 85363832, emessa il 19.9.2002 da S.p.a. Lloyd Adriatico - sostituita dalla polizza n. 715477512 del 19.9.2009 emessa da essa Allianz - non prevedeva la garanzia per i danni determinati nell'esercizio dell'attività di sindaco, onde Simona Clementi, in forza del nuovo contratto di assicurazione stipulato con essa Allianz (polizza n. 715477512 del 19.9.2009), potrà beneficiare della garanzia assicurativa soltanto nel caso in cui i comportamenti colposi a lei contestati e dai quali sia derivato un danno per la società fallita siano stati "posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione" (pag. 3 del contratto), e quindi a partire dal 19.9.2007.

Come, peraltro, già evidenziato *supra*, le condotte colpose tenute dal Collegio sindacale devono farsi risalire all'anno 2013, onde il problema di scopertura evidenziato da Allianz non appare sussistere, che, in ipotesi di affermazione della responsabilità dei sindaci, anche a fronte di una eventuale condanna solidale, la garanzia sarebbe valida solo per la personale e diretta responsabilità di ciascun assicurato "con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti", con scoperto di polizza pari al 10% della quota di danno posta a carico dell'assicurato, con un minimo assoluto di euro 5.000,00 per sinistro.

Infine, Allianz ha dedotto che per l'eventuale responsabilità di Muzio Clementi derivante dall'esercizio della funzione di sindaco il massimale è pari ad 1/3 di quello generale, e comunque entro il limite di € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo, e quindi ad euro 167.000,00, con lo scoperto previsto, mentre il massimale di polizza generale previsto nel contratto di Simona Clementi per l'eventuale responsabilità derivante dall'esercizio della funzione di sindaco è pari a 1/3 di quello generale pari ad



euro 750.000,00 , comunque entro il limite di € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo, e quindi ad euro 250.000,00, anche in questo caso con lo scoperto previsto.

Pertanto, Allianz va condannata a tenere indenne Muzio Clementi per la propria quota di responsabilità, accertata in parti uguali rispetto a quella di Rigotti e Rossi, e di Marchi e Muzio e Simona Clementi, in relazione all'importo di euro 309.287,16, oltre interessi legali dalla data del 20.3.2015, detratto lo scoperto del 10%, con un minimo di euro 5.000,00, e fino al massimale di euro 167.000,00; Allianz va poi condannata a tenere indenne Simona Clementi per la propria quota di responsabilità, accertata in parti uguali rispetto a quella di Rigotti e Rossi, e di Marchi e Muzio e Simona Clementi, in relazione, sempre, all'importo di euro 309.287,16, oltre ad interessi legali dal 20.3.2015, detratto lo scoperto del 10%, con un minimo di euro 5.000,00, e fino al massimale di euro 250.000,00.

L'ulteriore domanda formulata dalla Curatela di condanna al risarcimento del danno nei confronti del Rigotti, di Gabriele e Giannetto Bini, del Rossi, del Marchi, di Muzio e Simona Clementi e del Ciardi, per avere attuato, non avere impedito ed aver deciso il pagamento, dal 5 aprile 2012 al 4 luglio 2014, di un maggior compenso ingiustificato a favore del Rigotti, per un importo pari ad euro 163.200,00 l'anno, è infondata e non può essere accolta.

Parte attrice ha dedotto in particolare, al riguardo, che il danno determinato da tali condotte consiste sia nei maggiori compensi corrisposti, quanto nei maggiori interessi passivi bancari correlati al maggior fabbisogno finanziario indotto dalla loro corresponsione, per un importo totale di euro 204.362,10.

Al riguardo va osservato che l'aumento del compenso del Rigotti per un totale annuo di euro 163.200,00 era stato deliberato dall'assemblea dei soci nella seduta del 5.04.2012, nella quale, inoltre, l'assemblea aveva accettato le dimissioni del Ciardi dall'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione della società, deliberando, altresì, che nessun compenso sarebbe stato corrisposto agli altri membri del CdA (doc. 23 del fascicolo di parte attrice).

Osserva ancora il Collegio che i compensi degli amministratori Rigotti e Ciardi erano stati deliberati in data 9.07.2007 dall'assemblea per l'importo di euro 81.600,00 lordi annui per ciascuno e che, dunque, dal 2007 fino al luglio 2014, il compenso lordo annuo dell'intero organo amministrativo era sempre stato di euro 163.200,00, dapprima diviso fra i due consiglieri Ciardi e Rigotti, quindi, dall'aprile del 2012, come detto all'esito dell'assemblea del 5.4.2012, attribuito interamente al solo Rigotti (si veda anche la relazione del CTU, con risposte alle osservazioni formulate dai CTP in data 04.10.2022).

Come poi sempre risulta dalla relazione del CTU, la società ha ottenuto, in conseguenza delle modifiche nella corresponsione del compenso agli organi societari un risparmio d'imposta per minori oneri contributivi a carico per un totale di euro 21.503,00; il consulente ha infatti evidenziato, alle pagine 37 e seguenti della relazione peritale, il notevole risparmio dei costi previdenziali Inps, in



conseguenza del fatto che tale imposta, concentrata su un'unica retribuzione di euro 163.200 (n.1 consigliere anziché n. 2 consiglieri) anziché doppia di € 81.600,00, ha un'incidenza minore, in quanto non si applica oltre un certo limite di massimo soggettivo di retribuzione (art 2, comma 26 della legge 335/1995; cfr. tabella a pag. 38-39 della relazione del CTU).

Dunque, in base alla relazione del CTU risulta escluso un maggior costo a carico di Ultra, causato dalla delibera del 5/4/2012, pur avendo la stessa raddoppiato numericamente la retribuzione del Rigotti, essendo rimasta inalterata la retribuzione complessiva attribuita all'intero Consiglio di amministrazione, e pervenendosi, anche, ad un risparmio d'imposta per minor oneri contributivi a carico della stessa società, per un totale di euro 21.503,00.

Quanto, poi, alle doglianze di parte attrice, relativamente ai maggiori interessi passivi bancari calcolati per tale periodo sulla parte raddoppiata della retribuzione attribuita al Rigotti, in quanto la corresponsione avrebbe indotto un maggior fabbisogno finanziario per Ultra, non può non richiamarsi quanto già osservato circa il fatto che il CtU ha verificato che il complessivo compenso percepito dal Consiglio di amministrazione dopo la delibera del 5/4/12 è rimasto immutato, perché, a fronte del raddoppio della singola retribuzione del Rigotti, gli altri due consiglieri hanno rinunciato del tutto ad uno stipendio.

Non è, dunque, provata l'esistenza di alcun danno per la società, conseguente alle condotte contestate, con riferimento all'aumento di compenso del Rigotti, onde la domanda di condanna formulata al riguardo dalla Curatela va respinta.

Parimenti va respinta la domanda della Curatela di condanna di Gabriele e Giannetto Bini al risarcimento del danno per violazione del disposto degli artt. 1358 e 1359 c.c., con riferimento all'inadempimento dell'obbligo, assunto dagli stessi nell'assemblea del 25 febbraio 2015, di versare euro 510.000,00, a condizione dell'omologazione del concordato proposto dalla società.

Preliminarmente va osservato, al riguardo, che, secondo quello che è, anche, l'orientamento della giurisprudenza di merito sul punto, “ ... Allorché sia sottoposta all'assemblea di una S.r.l. la richiesta, rivolta ai soci, di versare somme a titolo di finanziamento, la sua approvazione non fa sorgere di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l'obbligo di eseguire il versamento, essendo all'uopo necessaria un'ulteriore, distinta manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio uti singulus, la cui prova non richiede forme particolari”. (Trib. Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 15.06.2017).

Parte attrice fonda, comunque, la relativa domanda sulla circostanza che entrambi i suddetti soci (Gabriele Bini era anche amministratore della società, a partire dal 5.4.2012), nel corso della procedura



di concordato preventivo proposta dalla società in data 9.11.2015, avevano votato favorevolmente in assemblea per la rinuncia alla procedura, e per la presentazione di istanza di fallimento in proprio.

Al riguardo va però osservato che la finzione dell'avveramento della condizione, di cui al disposto dell'art. 1359 c.c., può verificarsi solo quando il mancato avveramento sia imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento stesso.

Nel caso di specie, deve tuttavia ritenersi che tale disposizione non possa trovare applicazione, per due ordini di motivi.

In primo luogo, l'omologazione del concordato preventivo non può qualificarsi come evento esclusivamente dipendente dalla volontà dei soci Giannetto e Gabriele Bini, consistendo, invece, in un provvedimento adottato dal Tribunale competente, in ordine alla fattibilità e realizzabilità del piano presentato, provvedimento vincolante per i destinatari dello stesso.

In secondo luogo, non può non osservarsi che grava su parte attrice l'onere di provare la sussistenza di una condotta dolosa di Giannetto e Gabriele Bini, in particolare di un'azione e/od omissione volontarie, coscienti e tali da determinare un interesse contrario all'avveramento della condizione, e cioè all'omologazione del concordato preventivo (*ex multis* Cass. 2223/1979; 2224/1979; 2464/1985; 7377/1996; 9511/1999; 8363/2003).

Nel caso di specie, parte attrice non ha provato in alcun modo l'interesse contrario di Giannetto Bini e Gabriele Bini all'omologazione del concordato, non essendo sufficiente a tal fine la considerazione che gli stessi avevano dichiarato in assemblea il 25 febbraio 2015 che avrebbero versato euro 510.000,00, a condizione dell'omologazione del concordato.

Nemmeno può trovare, poi, accoglimento la domanda volta all'accertamento della responsabilità di Giannetto e Gabriele Bini ex art. 1337 c.c., per l'inadempimento rispetto all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, nelle more del concordato preventivo.

Va infatti osservato, al riguardo, che Giannetto e Gabriele Bini hanno evidenziato che la Società aveva modificato l'originaria proposta di concordato, formulata nel luglio 2015, introducendo una terza classe di creditori che il Giudice delegato, con ordinanza del 22.07.2015, aveva ritenuto di non ammettere, per evitare un'ulteriore frammentazione del ceto creditorio.

In secondo luogo, va considerato che la società, nel corso del concordato, aveva ricevuto una richiesta di pagamento da parte di Unicredit Leasing per la somma di euro 4.054.202,80, superiore all'importo preventivato in ricorso, con una maggiore incidenza sui conti del concordato per euro 943.830,91.

Infine, non può non tenersi conto del fatto che il mancato adempimento da parte del Rigotti all'obbligazione di restituzione del prestito era tale da impedire il raggiungimento delle percentuali indicate per i creditori chirografari nella proposta di concordato.



Tali circostanze evidenziano come la presentazione, da parte dei convenuti, dell'istanza di fallimento in proprio, lungi dal costituire una manifestazione di arbitraria volontà d'interruzione della procedura di concordato, costituisse, invece, espressione di un ben preciso obbligo di far constatare l'insolvenza, evitando l'aggravamento del passivo, a fronte della tramontata prospettiva di esito favorevole della procedura concordataria.

Proprio, inoltre, la circostanza dell'intervenuta declaratoria di fallimento, evidenzia come sussistessero, per la società, i presupposti dell'insolvenza, non potendo, di conseguenza, ravvisarsi alcuna mala fede dei convenuti nel rinunciare alla procedura di concordato preventivo, ed accedere, invece, alla procedura fallimentare.

Anzi, proprio la circostanza dell'intervenuta declaratoria di fallimento, evidenzia come un'eventuale prosecuzione dell'attività societaria, in presenza dell'emergente stato d'insolvenza, avrebbe potuto fondare la responsabilità degli organi societari per l'aggravio del passivo causato dalla prosecuzione dell'attività.

Quanto, poi, alle istanze istruttorie riproposte dalle parti nelle conclusioni, va osservato che la prova testimoniale richiesta verte, per tutte le parti, su circostanze generiche, o irrilevanti (es. capitolo 1 parte attrice, per il quale un'eventuale risposta, oltretutto, non individuerebbe a favore di chi sarebbero stati effettuati i prelevamenti ; cap. 2,3,4,5,6,7 di parte attrice, vertenti su circostanze pacifiche, o documentalmente provate; cap. 8,9, 10, 11 di parte attrice, irrilevanti in quanto l'ipotesi di responsabilità formulata con riferimento alla fattispecie concordataria è stata esclusa; 1,2,3, articolati da parte Rossi e 1,2 articolati da Simona Clementi poiché i compensi percepiti dal Rigotti sono diversamente provati, e la fattispecie di responsabilità formulata è stata esclusa, così come, per tale motivo, sono irrilevanti i capitoli articolati da Muzio Clementi; tutti i capitoli articolati da Sandro Ciardi, in quanto irrilevanti; capitoli 1,2,3,4,5 di parte Marchi, in quanto aventi ad oggetto fatti documentalmente provati, o comunque oggetto di CTU.

Le richieste di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sono anch'esse volte a provare circostanze già verificate tramite CTU, ovvero hanno ad oggetto documenti non determinati e, comunque, sono inammissibili per come formulate (es., ordine di esibizione, richiesto da Ciardi, a Deutsche Bank S.p.A. di "attestazione" dei pagamenti ricevuti dal Ciardi medesimo), ecc.

Alla soccombenza dei convenuti Rigotti, Rossi, Marchi, Muzio e Simona Clementi segue la condanna degli stessi alla refusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nei confronti della Curatela, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP sostenute dalla stessa.

Al rigetto delle domande formulate nei confronti di Ciardi, Gabriele Bini e Giannetto Bini dalla Curatela segue la condanna di quest'ultima alla refusione, a favore dei primi, delle spese di lite,



liquidate come da dispositivo, nei confronti della Curatela, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP sostenute dagli stessi.

All'accoglimento delle domande di garanzia formulate dal Marchi nei confronti di Unipol Sai segue la condanna di quest'ultima alla refusione, a favore del primo, delle spese di lite del chiamante, liquidate come da dispositivo.

All'accoglimento della domanda di garanzia formulata da Muzio e Simona Clementi contro Allianz segue la condanna di quest'ultima alla refusione, a favore dei chiamanti, alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- 1) in parziale accoglimento della domanda formulata dalla Curatela del Fallimento Ultra S.r.l., condanna Stefano Rigotti, Nicola Rossi, Mario Assuero Marchi, Muzio Clementi, Simona Clementi al pagamento, a favore della Curatela, della somma di euro 309.287,16, oltre ad interessi legali su detta somma, dalla data del 20.3.2015;
- 2) accoglie la domanda formulata da Mario Assuero Marchi nei confronti di Unipol Sai S.p.a. e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne il Marchi per la quota di responsabilità di quest'ultimo, accertata in parti uguali rispetto a Stefano Rigotti, Nicola Rossi, Muzio Clementi, Simona Clementi, in relazione all'importo di euro 309.287,16 oltre ad interessi legali su detta somma dalla data del 20.3.2015, detratto lo scoperto pari al 10%, con il minimo di euro 5.000,00 ed il massimo di euro 100.000,00, fino al massimale di euro 500.000,00;
- 3) accoglie la domanda formulata da Muzio Clementi nei confronti di Allianz S.p.a., e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne il primo, per la sua quota di responsabilità, accertata in parti uguali rispetto a Stefano Rigotti, Nicola Rossi, Mario Assuero Marchi, Simona Clementi, in relazione all'importo di euro 309.287,16, oltre interessi legali dal 20.3.2015, detratto lo scoperto del 10%, con un minimo di euro 5.000,00, ed un massimo di euro 100.000,00, fino al massimale di euro 167.000,00;
- 4) accoglie la domanda formulata da Simona Clementi nei confronti di Allianz S.p.a. e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne la prima per la sua quota di responsabilità, accertata in parti uguali rispetto a quella di Stefano Rigotti, Nicola Rossi, Mario Assuero Marchi, Muzio Clementi, in relazione all'importo di euro 309.287,16, detratto lo scoperto del 10%, con il minimo di euro 5.000,00, ed un massimo di euro 100.000,00 e fino al massimale di euro 250.000,00;



- 5) rigetta la domanda formulata dalla Curatela del Fallimento Ultra S.r.l. nei confronti di Sandro Ciardi, Gabriele Bini e Giannetto Bini, ;
- 6) condanna in solido Stefano Rigotti, Nicola Rossi, Mario Assuero Marchi, Muzio Clementi, Simona Clementi alla refusione, a favore della Curatela, delle spese di lite, che liquida in complessive euro 68.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge, nonché alla refusione delle spese di CTU e CTP dalla Curatela sostenute;
- 7) condanna la Curatela alla refusione, a favore di Sandro Ciardi, Gabriele Bini e Giannetto Bini, delle spese di lite dagli stessi sostenute, che liquida per il primo in euro 28.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e Cap come per legge, e per gli altri due in euro 34.000,00 complessive, oltre 15% spese generali, IVA e Cap come per legge;
- 1) condanna Unipol Sai S.p.a. alla refusione, a favore di Mario Assuero Marchi, delle spese di lite, liquidate in euro 14.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge;
- 2) condanna Allianz S.p.a. alla refusione, a favore di Muzio Clementi e Simona Clementi delle spese di lite, liquidate in complessive euro 18.500 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.1.2023

Il Presidente Estensore Dott.ssa Patrizia Pompei

